Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 339

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 dicembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 339 DEL **30 DICEMBRE 1974:**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 92: IRFIS - Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo: Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1974. — **C.I.S. - Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **Vanadium utensili, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **Rabuffetti & C.**, società per **azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1974 (Rep. n. 552916/13692). — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1974 (Rep. n. 552915/13691). — **Reggiani, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1974. — **Zedapa, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1974. — **Cagi maglierie, società per azioni, in Milano:** Estrazione e rimborso di obbligazioni. — **Porto S. Margherita, società per azioni, in Rivignano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1974. — **Emilio Gallo & fratello, società per azioni, in Chivasso:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1974. — **S.P.Q.R. - Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1974. — **Rivera, società per azioni, in Andria:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1974. — **Industria prodotti siderurgici - I.P.S., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1974. — **I.L.M. - Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1974. — **Giuseppe & fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1974. — **Società italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1974. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Estrazione di obbligazioni. — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1974 (Prestito di L. 200.000.000). — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Bra:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1974 (Prestito di L. 50.000.000). — **Cave Reno, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1974. — **Società esercizi commerciali industriali - S.E.C.I., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1974.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1974.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativo alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1968, concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed i successivi decreti di sostituzione di alcuni membri dell'organo medesimo;

Considerato che il consiglio di amministrazione predetto è scaduto per compiuto quadriennio e che, pertanto, si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1971 con il quale l'avv. Paolo Pulci è stato nominato presidente dell'Istituto medesimo;

Visto che, ai sensi delle precitate disposizioni, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Viste le risultanze degli atti istruttori per la individuazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali, dal personale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Angelini Giuliano, Bellina Carlo, Nasoni dott. Eugenio e Leolini Enzo, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Mariani Malvino, Dalla Chiesa Enzo, Lami Carlo e Zeni Emilio, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Malaguti Gastone e Bruni Bruno, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Paretti dott. Orazio, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Gasparri Ulderico, in rappresentanza degli artigiani;

Resta dott. Nicola, Bellacci avv. Riccardo e Vannutelli prof. Cesare, in rappresentanza degli industriali;

Marchiori dott. Dante, Micheli dott. Luigi e Manzini dott. Paolo, in rappresentanza degli agricoltori;

Madiai dott. Sabatino, in rappresentanza dei commercianti;

Torre avv. Domenico e Testa dott. Tommaso, in rappresentanza del personale dell'Istituto;

Cozzolino dott. Pasquale e Surace dott. Fausto, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vecchione prof. dott. Girolamo, per il Ministero del tesoro;

Masi dott. Angelo, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Cantile dott. Fernando, per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vaiano dott. Paolo, per il Ministero della sanità;

Guerrieri dott. Massimo, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1974

LEONE

BERTOLDI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1974
Registro n. 8 *Lavoro, foglio n.* 53.

(10145)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.

Autorizzazione al comune di Gubbio a contrarre un mutuo per il restauro dell'edificio comunale sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 22 marzo 1974, n. 306, del comune di Gubbio;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo regione dell'Umbria, sezione comune Perugia, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di

un mutuo di L. 152.160.178 per il restauro dell'edificio comunale adibito a sede della pretura;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di restaurare l'edificio comunale destinato a sede della pretura di Gubbio;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il restauro dell'edificio comunale destinato a sede della pretura secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli architetti Manganelli Teodolo e Schmidlin Diego, il comune di Gubbio è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 152.160.178 con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Gubbio un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 12.929.000 annue (pari in cifra tonda all'85 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 152.160.178 da contrarre ai sensi dell'art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento, per conto del comune di Gubbio, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Registro n. 34 Giustizia, foglio n. 247

(10081)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Caltanissetta ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Caltanissetta è determinato, con decorrenza 1° dicembre 1972, come segue:

vitto (per due pasti giornalieri) .	L.	9.000	mensili
vitto (per un pasto giornaliero)	»	4.500	»
alloggio	»	2.500	»

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9871)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Cagliari ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni corrisposte in natura ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Cagliari è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1970, come segue:

vitto . . . . L. 17.030 mensili
alloggio . . . . » 5.070 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9872)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del porto e dei litorali prospicienti il castello Angioino, in comune di Barletta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Bari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 luglio 1972 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del porto e litorali prospicienti il castello Angioino, sita nell'ambito del territorio comunale di Barletta;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Barletta;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona del porto di Barletta e litorali prospicienti il castello Angioino riveste notevole interesse panoramico ed ambientale ed è resa più suggestiva dalla presenza dell'insigne monumento;

Considerato che nella predetta zona esistono numerosi pubblici belvedere dai quali possono godersi le visuali del castello e dell'agglomerato urbano di Barletta;

Decreta:

La zona del porto e litorali prospicienti il castello Angioino sita nel territorio del comune di Barletta ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

tratto A-B: parte della costa all'altezza del punto di confluenza della litoranea di Ponente con la via Cristoforo Colombo, prosegue lungo la predetta strada fino all'incrocio di piazza Marina con le mura di S. Cataldo;

tratto B-C: segue le mura di S. Cataldo fino all'incrocio col viale Regina Elena;

tratto C-D: dall'incrocio delle mura di S. Cataldo col viale Regina Elena, lungo quest'ultimo, fino al mare;

tratto D-A: tutta la fascia costiera dal viale Regina Elena alla via Cristoforo Colombo.

Nell'ambito del rispetto della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono fatte salve le competenze e le finalità riguardanti il demanio marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari.

La soprintendenza ai monumenti di Bari curerà che il comune di Barletta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra coppia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 novembre 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BARI

L'anno millenovecentosettantadue addì 27 luglio, alle ore 18,30, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie della Puglia nel castello svevo di Bari, dopo regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali di Bari per discutere il seguente ordine del giorno:

BARLETTA: zona del porto e litorali prospicienti il castello Angioino.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione prof. Francesco Maria De Robertis, ricordando che nella precedente riunione del 15 luglio avente per oggetto il medesimo ordine del giorno, non era stato possibile adottare alcuna decisione per la mancanza del numero legale dei presenti, constata e fa constatare la regolarità della convocazione e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

La commissione all'unanimità delibera di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 3) e 4), della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, includendola nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bari, la zona del porto di Barletta e litorali prospicienti il castello Angioino, delimitata dalla poligonale di cui alla annessa planimetria con vertici dal punto *A* al punto *D*, descritta più specificatamente con i seguenti tratti:

tratto A-B: parte dalla costa all'altezza del punto di confluenza della litoranea di Ponente con la via Cristoforo Colombo, prosegue lungo la predetta strada fino all'incrocio di piazza Marina con le mura di S. Cataldo;

tratto B-C: segue le mura di S. Cataldo fino all'incrocio col viale Regina Elena;

tratto C-D: dall'incrocio della mura di S. Cataldo col viale Regina Elena, lungo quest'ultimo, fino al mare;

tratto D-A: tutta la fascia costiera dal viale Regina Elena alla via Cristoforo Colombo.

(*Omissis*).

(10084)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Autorizzazione alla società « COGEFID - Compagnia gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », in Bologna, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società «COGEFID Compagnia gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Bologna, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « COGEFID - Compagnia gestioni fiduciarie - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. », con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(9457)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1974.

Nomina dei componenti il comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, i vini e gli aceti;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1971, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi;

Considerato che alcuni componenti di detto comitato sono stati collocati in quiescenza ed altri trasferiti ad un diverso servizio;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla ricostituzione del comitato in parola;

Decreta:

Il comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è composto come segue:

Presidente:

di Chio dott. Vincenzo, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Membri:

Ilardi dott. Salvatore, dirigente superiore, consigliere ministeriale aggiunto, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Scioli dott. Federico, ispettore capo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pascucci prof. Ennio, dirigente superiore chimico, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Saccà dott.ssa Silvana, chimico superiore, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Dal Buono dott.ssa Zelinda, chimico capo, ad esaurimento, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Savi prof. Paolo, dirigente superiore veterinario, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Pellegrino dott. Ugo, dirigente superiore amministrativo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Folliero dott.ssa Orietta, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Prastaro dott. Mario, primo dirigente, vice prefetto ispettore, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

De Giovanni dott. Giuseppe, ispettore superiore, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Segretario:

Giannessi dott. Piero, direttore analista superiore, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1974

Il Ministro: MARCORA

(10078)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale della ceramica e del vetro », in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale della ceramica e del vetro », che avrà luogo a Vicenza dal 12 al 16 febbraio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10181)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1974.
Variante al piano edilizio penitenziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Visto il decreto interministeriale in data 5 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 14 marzo 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 6 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 25 giugno 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 25 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 12 dicembre 1973;

Visto il decreto interministeriale in data 20 settembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 25 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 2 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 23 marzo 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 4 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 5 giugno 1974;

Visto il decreto interministeriale in data 19 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974;

Premesso che nel decreto interministeriale 30 marzo 1972 erano state previste, fra l'altro, le realizzazioni delle custodie preventive per minori nelle sedi di:

Venezia: per un importo di L. 500.000.000;
Bologna: per un importo di L. 800.000.000;
L'Aquila: per un importo di L. 500.000.000;
Campobasso: per un importo di L. 500.000.000;
Bari: per un importo di L. 500.000.000;
Potenza: per un importo di L. 500.000.000;

Premesso che di seguito alle impellenti necessità manifestatesi durante la fase istruttoria del programma di edilizia penitenziaria di cui al decreto interministeriale 30 marzo 1972, si è venuti nella determinazione di soprassedere alla realizzazione delle custodie preventive per minori nelle suddette sedi per far fronte ad altre opere ritenute più prioritarie;

Premesso che il Ministero di grazia e giustizia è orientato sull'affidamento, con particolari convenzioni, per il ricovero dei prosciolti per infermità mentale ad ospedali psichiatrici civili, si è venuti nella determinazione di stralciare dal più volte citato decreto interministeriale 30 marzo 1972 la realizzazione dei seguenti ospedali psichiatrici giudiziari:

Settimo San Pietro: per un importo di L. 2 miliardi 125.000.000;
Caprino Veronese: per un importo di L. 2 miliardi 550.000.000;
Tivoli: per un importo di L. 5.100.000.000;

Premesso che con decreto interministeriale 2 marzo 1974 è stata stralciata, anche per la sede di Ancona, la realizzazione delle sezioni di case penali e semi-libertà, previste nel citato decreto interministeriale 30 marzo 1972, lasciando invariato lo stanziamento di lire 2 miliardi per la costruzione del solo carcere giudiziario che, senza una ulteriore integrazione, si prevede inadeguata per la suddetta realizzazione, si è venuti nella determinazione di integrare la suddetta somma di lire 2 miliardi, elevandola a lire 2.500 milioni;

Premesso che per adattare in custodia preventiva per minori l'attuale locale lavorazioni esistente presso l'istituto di rieducazione di L'Aquila in luogo della soppressa costruzione della custodia preventiva per minori nella stessa città occorre un finanziamento di lire 300 milioni;

Premesso che per ampliare e ristrutturare la sezione di custodia preventiva per minori di Lecce occorre un finanziamento di lire 400 milioni;

Premesso che per adattare alcuni locali della sezione di custodia preventiva per minori di Avigliano, in luogo della soppressa costruzione della custodia preventiva per minori di Potenza, occorre un finanziamento di lire 100 milioni;

Premesso che per ampliare e ristrutturare la casa di reclusione di Lecce occorre un finanziamento di lire 500 milioni;

Premesso che il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro ha rappresentato la necessità che per addivenire alla completa realizzazione del carcere giudiziario di Cosenza occorre una ulteriore somma di lire 630 milioni;

Premesso che il provveditorato alle opere pubbliche di Milano e l'ufficio del genio civile di Bergamo hanno rappresentato la necessità che per la realizzazione di tutte le opere di completamento del carcere giudiziario di Bergamo occorre un ulteriore finanziamento di lire 1.800 milioni;

Premesso che il provveditorato alle opere pubbliche di Ancona ha rappresentato la necessità che per addivenire alla completa realizzazione del carcere giudiziario di Ascoli Piceno occorre una ulteriore somma di lire 250 milioni;

Premesso che l'ufficio del genio civile di Bari ha rappresentato la necessità che per addivenire al completamento del carcere giudiziario di Trani occorre un ulteriore finanziamento di lire 150 milioni;

Premesso che l'ufficio del genio civile di Avellino ha rappresentato la necessità che per la realizzazione di tutte le opere di completamento del carcere giudiziario di quella città occorre un ulteriore finanziamento di lire 2 miliardi;

Premesso che l'ufficio del genio civile di Cuneo ha rappresentato la necessità che per la completa realizzazione del carcere giudiziario e sezione penale di Cuneo occorre un ulteriore finanziamento di lire 1 miliardo;

Premesso che si ha urgente necessità di disporre, nella sua piena funzionalità, dell'istituto penitenziario di Ariano Irpino per soddisfare i crescenti bisogni di giustizia esistenti in quel tribunale e che i finanziamenti a suo tempo disposti dal Ministero dei lavori pubblici con la legge 5 ottobre 1962, n. 1431, si sono resi insufficienti, si è venuti nella determinazione di attingere, per addivenire al totale completamento dell'opera, la somma di lire 1.700 milioni dai fondi della legge 12 dicembre 1971, n. 1133;

Premesso che per addivenire alla completa ristrutturazione del carcere giudiziario di Latina occorre integrare la somma di lire 500 milioni quale differenza fra lo stanziamento originario e l'importo del progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Latina;

Premesso che per addivenire alla completa ristrutturazione del carcere giudiziario di Cassino occorre integrare la somma di lire 360 milioni quale differenza fra lo stanziamento originario e l'importo del progetto redatto dall'ufficio del genio civile di Cassino;

Premesso che il padiglione « Firenze » del carcere giudiziario di Napoli ha bisogno di essere urgentemente ristrutturato perchè assolutamente inadeguato sotto il profilo igienico-sanitario, si è venuti nella determinazione di provvedere all'esecuzione dei relativi lavori mediante lo stanziamento di lire 700 milioni, così come rappresentato dall'ufficio del genio civile di Napoli;

Premesso che il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro ha rappresentato la necessità che per la realizzazione di tutte le opere di completamento del carcere giudiziario di Crotone occorre un ulteriore finanziamento di L. 25.010.000;

Premesso che l'ufficio del genio civile di Caserta ha rappresentato la necessità che per addivenire al totale completamento della casa penale di Carinola occorre un ulteriore finanziamento di lire 600 milioni;

Premesso che l'ufficio del genio civile di Salerno ha rappresentato la necessità che per addivenire al totale completamento delle carceri giudiziarie di Salerno occorre un ulteriore finanziamento di lire 700 milioni;

Premesso che l'ufficio del genio civile di Foggia ha rappresentato la necessità che per la realizzazione di tutte le opere di completamento del carcere giudiziario di Foggia occorre un ulteriore finanziamento di lire 750 milioni;

Premesso che per addivenire al totale completamento dell'ampliamento della casa penale di Pianosa occorre un ulteriore finanziamento di lire 700 milioni;

Premesso che il provveditorato alle opere pubbliche di Torino ha rappresentato la necessità che per addivenire alla realizzazione di un primo lotto funzionale del nuovo carcere giudiziario di Torino occorre una integrazione di lire 1.700 milioni;

Premesso che, di seguito ai motivi su esposti, si rende necessario includere nel programma di realizzo le seguenti opere, con a fianco il relativo importo, nelle sedi di:

L'Aquila - adattamento in custodia preventiva per minori dell'attuale locale lavorazioni esistente presso l'istituto di rieducazione minorenni	L.	300.000.000
Lecce - ampliamento e ristrutturazione della sezione di custodia preventiva per minori	»	400.000.000
Avigliano - adattamento di alcuni locali a sezione di custodia preventiva per minori esistenti nell'attuale istituto di rieducazione minorenni	»	100.000.000
Lecce - ampliamento e ristrutturazione della casa di reclusione	»	500.000.000
Ancona - integrazione fondi nuovo carcere giudiziario	»	500.000.000
Cosenza - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario	»	630.000.000
Bergamo - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario	»	1.800.000.000
Ascoli Piceno - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario	»	250.000.000
Trani - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario	»	150.000.000
Avellino - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario	»	2.000.000.000
Cuneo - integrazione fondi completamento carcere giudiziario e sezione penale	»	1.000.000.000
Ariano Irpino - finanziamento per completamento carcere giudiziario	»	1.700.000.000
Latina - integrazione fondi ampliamento e ristrutturazione carcere giudiziario	»	500.000.000
Cassino - integrazione fondi ristrutturazione carcere giudiziario	»	360.000.000
Napoli - adattamento padiglione « Firenze » del carcere giudiziario	»	700.000.000

Crotone - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario . L. 25.010.000
Carinola - integrazione fondi completamento nuova casa penale . . . . » 600.000.000
Salerno - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario . » 700.000.000
Foggia - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario . . » 750.000.000
Pianosa - integrazione fondi ampliamento della casa penale . . . . » 700.000.000
Torino - integrazione fondi 1° lotto lavori nuovo carcere giudiziario . . . » 1.700.000.000

Ritenuta la necessità di modificare la denominazione della prevista custodia preventiva per minori di Torino in « Uffici giudiziari minorili » fermo restando l'importo a suo tempo stanziato;

Considerato che per finanziare le nuove opere di cui in premessa non è sufficiente la somma ricavata dalle soppressioni delle custodie preventive minorili ed ospedali psichiatrici giudiziari;

Considerato che si dispone di un fondo di riserva, già costituito con decreto interministeriale 30 marzo 1972 e che, attualmente, è di L. 5.191.900.000, dal quale può prelevarsi la somma di L. 2.290.010.000, quale differenza occorrente tra la somma ricavata dalle soppressioni e quella per il finanziamento delle nuove opere da realizzare;

Ritenuta, pertanto, la necessità di variare il programma di edilizia penitenziaria come sopra esposto:

Decreta:

E' approvata, come segue, la variante di cui in premessa:

Soppressioni:

Venezia - costruzione custodia preventiva per minori per un importo di . L. 500.000.000
Bologna - costruzione custodia preventiva per minori per un importo di . » 800.000.000
L'Aquila - costruzione custodia preventiva per minori per un importo di . » 500.000.000
Campobasso - costruzione custodia preventiva per minori per un importo di . . . . » 500.000.000
Bari - costruzione custodia preventiva per minori per un importo di . . » 500.000.000
Potenza - costruzione custodia preventiva per minori per un importo di . » 500.000.000
Settimo San Pietro - costruzione ospedale psichiatrico giudiziario per un importo di . . . . » 2.125.000.000
Caprino Veronese - costruzione ospedale psichiatrico giudiziario per un importo di . . . . » 2.550.000.000
Tivoli - costruzione ospedale psichiatrico giudiziario per un importo di » 5.100.000.000

Inclusioni:

L'Aquila - adattamento in custodia preventiva per minori dell'attuale locale lavorazioni esistente presso l'istituto di rieducazione minorenni per un importo di . . . . L. 300.000.000
Lecce - ampliamento e ristrutturazione della sezione di custodia preventiva per minori per un importo di . . » 400.000.000
Avigliano - adattamento di alcuni locali a sezione di custodia preventiva per minori esistenti nell'attuale istituto di rieducazione minorenni per un importo di . . . . L. 100.000.000
Lecce - ampliamento e ristrutturazione della casa di reclusione per un importo di . . . . » 500.000.000
Ancona - integrazione fondi per la realizzazione del nuovo carcere giudiziario . . . . » 500.000.000
Cosenza - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario » 630.000.000
Bergamo - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario . » 1.800.000.000
Ascoli Piceno - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario . . . . » 250.000.000
Trani - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario . . » 150.000.000
Avellino - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario . » 2.000.000.000
Cuneo - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario e sezione penale . . . . » 1.000.000.000
Ariano Irpino - finanziamento per completamento nuovo carcere giudiziario . . . . » 1.700.000.000
Latina - integrazione fondi completamento e ristrutturazione carcere giudiziario . . . . » 500.000.000
Cassino - integrazione fondi completamento e ristrutturazione carcere giudiziario . . . . » 360.000.000
Napoli - adattamento padiglione « Firenze » del carcere giudiziario . . » 700.000.000
Crotone - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario . » 25.010.000
Carinola - integrazione fondi completamento nuova casa penale . . . . » 600.000.000
Salerno - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario . » 700.000.000
Foggia - integrazione fondi completamento nuovo carcere giudiziario . . » 750.000.000
Pianosa - integrazione fondi ampliamento della casa penale . . . . . . » 700.000.000
Torino - integrazione fondi 1° lotto di lavori nuovo carcere giudiziario . . » 1.700.000.000
Torino - costruzione uffici giudiziari minorili « nuova denominazione ».

La somma di L. 15.365.010.000 per il finanziamento delle nuove opere da realizzare è coperta per lire 13 miliardi 75.000.000 dalla somma ricavata dalla non realizzazione delle opere stralciate, di cui al presente decreto, mentre la differenza di L. 2.290.010.000 è prelevata dal fondo di riserva di L. 5.191.900.000 che si riduce, per effetto del presente decreto, a L. 2.901.890.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
BUCALOSSI

(10223)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1974.

Nuovo termine per la presentazione della documentazione richiesta per le domande d'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1973-74.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 15 gennaio 1974, recante disposizioni sull'integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1973-74, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25 del 26 gennaio 1974;

Visti, in particolare, i commi primo e secondo dell'art. 3 di detto decreto, secondo cui le domande di integrazione di prezzo devono essere accompagnate dalla documentazione ivi descritta;

Ravvisata l'opportunità di venire incontro agli olivicoltori che non hanno adempiuto a tale obbligo — introdotto per la prima volta nelle disposizioni riguardanti l'integrazione suddetta — consentendo loro di poterlo ancora osservare;

Decreta:

Per le domande di integrazione di prezzo per l'olio di oliva e di sansa di produzione 1973-74, la documentazione richiesta con l'art. 3 del decreto 15 gennaio 1974, citato in premessa, può essere prodotta fino al 28 febbraio 1975.

Roma, addì 20 dicembre 1974

Il Ministro: MARCORA

(10238)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1974.

Nuovo termine di scadenza per la presentazione delle denunce di coltivazione previste dalle disposizioni relative alla integrazione di prezzo dell'olio di oliva e di sansa di produzione 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 11 settembre 1974, recante disposizioni sull'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1974-75, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 243 del 18 settembre 1974;

Visto, in particolare, l'art. 10 di detto decreto che ha stabilito alla data del 15 ottobre 1974 il termine ultimo per la presentazione della denuncia di coltivazione prevista dalle disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1974-75;

Ravvisata l'opportunità, sussistendone validi motivi, di fissare un nuovo termine per la presentazione di detta denuncia;

Decreta:

E' fissato alla data del 31 gennaio 1975 il nuovo termine di scadenza entro il quale può essere presentata la denuncia di coltivazione prevista dalle disposizioni relative all'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1974-75.

Roma, addì 20 dicembre 1974

Il Ministro: MARCORA

(10239)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1974.

Trasferimento del comune di Volla dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Nola a quella dei corrispondenti uffici di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Nola e Napoli al fine di assicurare ai contribuenti di Volla un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Volla è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Nola a quella dei corrispondenti uffici di Napoli.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1974

Il Ministro: VISENTINI

(10225)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1974.

Proroga al 31 dicembre 1975 del regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione di alcuni prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale del 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786;

Visto il decreto interministeriale del 6 ottobre 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 dell'8 ottobre 1973, con il quale è stata sottoposta al regime dell'autorizzazione ministeriale l'esportazione definitiva di oli da gas e di oli medi;

Visto il decreto interministeriale del 12 novembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 15 novembre 1973, con il quale è stata sottoposta al regime dell'autorizzazione ministeriale l'esportazione definitiva di oli leggeri e di oli pesanti;

Visto il decreto interministeriale del 1° dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 316 del 7 dicembre 1973, con il quale è stata

sottoposta al regime dell'autorizzazione ministeriale l'esportazione definitiva di gas di petrolio liquefatto e di altri prodotti derivati;

Visto il decreto interministeriale del 28 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 30 marzo 1974, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 1974 il regime dell'autorizzazione ministeriale per l'esportazione definitiva di oli da gas e di oli medi, di oli leggeri e di oli pesanti, di gas di petrolio liquefatto e di altri prodotti derivati;

Ritenuta la necessità di mantenere il regime delle autorizzazioni per le esportazioni dei prodotti petroliferi in relazione al permanere delle difficoltà di approvvigionamento del mercato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogati fino al 31 dicembre 1975 i succitati decreti interministeriali del 6 ottobre 1973, del 12 novembre 1973, del 1° dicembre 1973, già prorogati fino al 31 dicembre 1974 con il decreto interministeriale del 28 marzo 1974.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1974

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

(10245)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1974.

Variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di marche di prodotti nazionali ed esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106, che modifica le tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alle tabelle *A, B, C, D* ed *E* allegate al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106, in base ai prezzi proposti dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Ritenuto altresì che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa, in base al prezzo richiesto dal fornitore, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B, C, D* ed *E* al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* al decreto-legge 22 febbraio 1974, n. 18, convertito nella legge 3 aprile 1974, n. 106, per le sottoindicate marche di prodotti, è variato come segue:

TABACCHI DA FIUTO
(tabella *A*)

Prodotti nazionali.

Leccese	da L. 4.000	a L. 5.000	il kg conv.le
S. Antonino	» 4.000	» 5.000	»
Sun di Spagna	» 4.000	» 5.000	»
Zenziglio	» 3.500	» 5.000	»
S. Giustina	» 3.000	» 5.000	»
Macubino	» 2.500	» 5.000	»

TRINCIATI
(tabella *B*)

Prodotti nazionali.

Trinciati per sigarette:

Nazionale (50 pacchetti)	da L. 7.500	a L. 10.000	il kg conv.le
Asso (50 pacchetti)	» 6.000	» 7.500	»

Trinciati per pipa:

Derby (20 scatole)	da L. 20.000	a L. 25.000	il kg conv.le
Golf (20 buste)	» 11.000	» 15.000	»
Golf (in bustine da gr. 3)	» 15.000	» 20.000	»
Italia (20 buste)	» 9.000	» 12.000	»
Piper (20 buste)	» 9.000	» 12.000	»
Forte (50 pacchetti)	» 5.000	» 7.500	»
Comune (50 pacchetti)	» 4.000	» 5.000	»

Prodotti esteri.
(Provenienza MEC senza dazio):

Trinciati per sigarette:

Samson (50 buste da gr. 20)	da L. 15.000	a L. 17.500	il kg conv.le

Trinciati per pipa:

Benelux

Edgeworth (20 buste da gr. 50)	da L. 17.000	a L. 25.000	il kg conv.le
Flying Dutchman (20 scatole da gr. 50)	» 21.000	» 24.000	»
Royal Niemeyer (20 buste da gr. 50)	» 15.000	» 24.000	»
Park Lane n. 7 (20 buste da gr. 50)	» 16.000	» 24.000	»
Amphora (20 buste da gr. 50)	» 13.000	» 18.000	»
Clan (20 buste da gr. 50)	» 13.000	» 18.000	»
Egberts 44 (20 buste da gr. 50)	» 13.000	» 18.000	»

Lincoln Cavendish (20 buste da gr. 50)	da L. 13.000	a L. 18.000	il kg conv.le
Schippers Tabak Speciaal (20 buste da gr. 50)	» 13.000	» 18.000	»
Hollandia (20 buste da gr. 50)	» 13.000	» 18.000	»

Francesi

Amsterdamer (20 buste da gr. 50)	da L. 10.000	a L. 12.000	il kg conv.le

(Provenienza MEC con dazio):

Inglesi

Capstan Navy Cut (20 scatole da gr. 50)	da L. 24.500	a L. 25.000	il kg reale + dazio
Gallaher's Rich Dark Honeydew (20 scatole da gr. 50)	» 23.500	» 25.000	»
Four Square (Green Mixture) (20 scatole da gr. 50)	» 21.750	» 25.000	»
Condor (Long Cut) (20 scatole da gr. 50)	» 19.000	» 25.000	»

Danesi

Mac Baren's Mixture (20 buste da gr. 50)	da L. 13.500	a L. 18.250	il kg reale + dazio
Mac Baren's Golden Blend (20 buste da gr. 50)	» 13.500	» 18.250	»

(Provenienza Paesi terzi):

Americani

Revelation (40 scatole da gr. 35,44 - tariffa per lo inquadramento ed agli effetti doganali)	da L. 13.500	a L. 16.000	il kg reale + dazio sul peso reale
Prince Albert (20 scatole da gr. 50)	» 12.250	» 15.500	il kg reale + dazio

SIGARI
(tabella *C*)

Prodotti nazionali.

(Marche italiane):

Cavour	da L. 25.000	a L. 40.000	il kg conv.le
Antico Toscano	» 20.000	» 30.000	»
Toscani extravecchi	» 12.000	» 20.000	»
Toscani	» 8.000	» 10.000	»
Toscanelli	» 8.000	» 10.000	»

(Marche estere):

Tiparillo	da L. 16.000	a L. 20.000	il kg conv.le

Prodotti esteri.

(Provenienza MEC senza dazio):

Benelux

Hofnar Atlanta	da L. 84.000	a L. 120.000	il kg conv.le
Balmoral Corona Ideales	» 64.000	» 100.000	»
Balmoral Corona Reales	» 56.000	» 90.000	»
Hofnar Corona Selecta	» 28.000	» 50.000	»
Ones	» 34.000	» 44.000	»
Perlas	» 22.000	» 44.000	»
Senator (Gulden Eeuw)	» 20.000	» 43.000	»
Sumatra Stompen	» 18 000	» 38.000	»
Agio Sand	» 28.000	» 32.000	»
Parmant	» 22.000	» 32.000	»
Long Panatellas	» 24.000	» 30.000	»
Pikeur	» 20.000	» 28.000	»
Agio Fine Fleur	» 22.000	» 26.000	»
Extra Senoritas (Willem II)	» 20.000	» 26.000	»
Agio Slenderellas	» 20.000	» 26.000	»
Mercator Jupiter	» 14.000	» 20.000	»

Tedeschi

Villiger Kiel	da L. 18.000	a L. 28.000	il kg conv.le
Rillos	» 16.000	» 24.000	»
Rössli L.S.F.	» 18.000	» 20.000	»
Rössli Extra	» 16.000	» 20.000	»
Handelsgold Continental tip	» 14.000	» 16.000	»
Handelsgold Continental	» 12.000	» 16.000	»

(Provenienza MEC con dazio):

Danesi

Apostolado	da L. 78.000	a L. 117.000	il kg conv.le + dazio
Silvana	» 57.000	» 58.000	»

(Provenienza Paesi terzi):

Cubani

Aristocrats	da L. 123.000	a L. 130.000	il kg conv.le + dazio
Perfectos	» 123.000	» 130.000	»
Exquisitos Extra	» 123.000	» 130.000	»
Quince	» 123.000	» 130.000	»
Panetelas	» 110.000	» 130.000	»

SIGARETTI
(tabella *D*)

Prodotti nazionali.

Branca	da L. 16.000	a L. 24.000	il kg conv.le
Avana	» 12.000	» 16.000	»
Linda	» 10.000	» 12.000	»
Burno	» 8.000	» 10.000	»

Prodotti esteri.

(Provenienza MEC senza dazio):

Benelux

Agio City	da L. 20.000	a L. 24.000	il kg conv.le
Café Creme	» 20.000	» 24.000	»
Mercator Fiesta	» 20.000	» 24.000	»
Sigretto (Senoritas) Willem II	» 16.000	» 24.000	»
Tabatip	» 16.000	» 24.000	»
Taf Rotary	» 18.000	» 24.000	»
Tipic Taf	» 20.000	» 24.000	»
Prego	» 16.000	» 20.000	»

Tedeschi

Minette	da L. 20.000	a L. 24.000	il kg conv.le
Rössli Carino Extra Light	» 20.000	» 24.000	»
Savannah 156	» 20.000	» 24.000	»

SIGARETTE
(tabella *E*)

Prodotti nazionali.

(Marche italiane):

Presidente	da L. 20.000	a L. 22.500	il kg conv.le
Zenit	» 20.000	» 22.500	»
Linda	» 17.500	» 20.000	»
Bis	» 15.000	» 17.500	»
Colombo K. S. filtro	» 15.000	» 17.500	»
Edelweiss filtro	» 15.000	» 17.500	»
Gala	» 15.000	» 17.500	»
Lido	» 15.000	» 17.500	»
M S	» 15.000	» 17.500	»
Pack K. S. filtro	» 15.000	» 17.500	»
Serraglio	» 15.000	» 17.500	»
Stop K. S. filtro	» 15.000	» 17.500	»
Stop K. S.	» 15.000	» 17.500	»

Super	da L. 15.000	a L. 17.500	il kg conv.le
Super senza filtro . . .	» 14.500	» 15.000	»
Esportazione lunga .	» 13.500	» 15.000	»
Titano L. S. filtro .	» 12.500	» 15.000	»
Aurora	» 12.000	» 12.500	»
Esportazione .	» 12.000	» 12.500	»
Esportazione filtro .	» 12.000	» 12.500	»
Nazionali filtro . .	» 11.000	» 12.500	»
Nazionali	» 9.000	» 10.000	»
Sax	» 8.500	» 9.500	»
Alfa	» 8.000	» 9.000	»

(Marche estere):

Chesterfield K. S. filter .	da L. 22.500	a L. 27.500	il kg conv.le
Dunhill (K. S. filter) . .	» 22.500	» 27.500	»
L & M filters . .	» 22.500	» 27.500	»
Marlboro (filter) . .	» 22.500	» 27.500	»
Gallant (filter) . .	» 22.500	» 25.000	»
Turmac Red Filtrex .	» 22.500	» 25.000	»
Mercedes (filtre) .	» 22.500	» 25.000	»
Muratti Ambassador (filter)	» 22.500	» 25.000	»
North Pole filter . .	» 22.500	» 25.000	»
Philip Morris K. S. . .	» 22.500	» 25.000	»
Diana K. S. filter . . .	» 17.500	» 20.000	»

Prodotti esteri.

(Provenienza MEC senza dazio):

Benelux

Dunhill (International)	da L. 27.500	a L. 32.500	il kg conv.le
St. Moritz Gold Band (filter) .	» 25.000	» 32.500	»
Dunhill Menthol filter (Int.) . . .	» 26.000	» 30.000	»
Marlboro 100 . .	» 25.000	» 30.000	»
Muratti Ariston filter .	» 25.000	» 30.000	»
Kent De Luxe 100's . .	» 25.000	» 27.500	»
Benson & Hedges (special filter)	» 22.500	» 27.500	»
Chesterfield K. S. . .	» 22.500	» 27.500	»
Dunhill (K. S. filter) .	» 22.500	» 27.500	»
Lark filter	» 22.500	» 27.500	»
Marlboro (filter) . .	» 22.500	» 27.500	»
Kent K. S. (filter) .	» 22.500	» 25.000	»
Multifilter Philip Morris 100's .	» 22.500	» 25.000	»
Muratti Ambassador filter . . .	» 22.500	» 25.000	»
North Pole filter . .	» 22.500	» 25.000	»
Old Gold filter 100's . .	» 22.500	» 25.000	»
Pall Mall International (Gold Box) . . .	» 22.500	» 25.000	»
Philip Morris K. S. . .	» 22.500	» 25.000	»
Philip Morris K. S. filter .	» 22.500	» 25.000	»
Player's Navy Cut (medium) .	» 22.500	» 25.000	»
Rothmans K. S. (filter tipped) .	» 22.500	» 25.000	»
Senior Service . .	» 22.500	» 25.000	»
True K. S. F.	» 22.500	» 25.000	»
Belga Filtre . . .	» 20.000	» 22.500	»
Caballero K. S. filter . .	» 17.500	» 20.000	»
Roy filter K. S. .	» 17.500	» 20.000	»
Bond Street filter . .	» 15.000	» 20.000	»
Amadis superfiltre . .	» 16.000	» 17.500	»
Roxy .	» 16.000	» 17.500	»
Amadis Export . .	» 15.000	» 17.500	»

Tedesche

Astor (filter 100's) . . .	da L. 22.500	a L. 30.000	il kg conv.le
Eve (filter)	» 25.000	» 30.000	»
Peter Stuyvesant filter (super long)	» 22.500	» 30.000	»
Winston filters (super king)	» 25.000	» 27.500	»
Astor (filter)	» 22.500	» 25.000	»
Astor Mild K. S. F. . . .	» 22.500	» 25.000	»
Astoria (Light Star) . .	» 22.500	» 25.000	»
Atika (K.S. F.)	» 22.500	» 25.000	»
Camel	» 22.500	» 25.000	»
Camel filter	» 22.500	» 25.000	»
Contessa	» 22.500	» 25.000	»
Ernte 23 (filter)	» 22.500	» 25.000	»
Export « A » K. S.	» 22.500	» 25.000	»
Exzellenz (filter)	» 22.500	» 25.000	»
H. B. Crownfilter K. S. .	» 22.500	» 25.000	»
Kim	» 22.500	» 25.000	»
Kings Superior (filter) . .	» 22.500	» 25.000	»
Lord Extra	» 22.500	» 25.000	»
Lucky Strike	» 22.500	» 25.000	»
Lucky Strike (filter K. S.)	» 22.500	» 25.000	»
Milde Sorte (filter) . . .	» 22.500	» 25.000	»
Mokri filter (K. F.) . . .	» 22.500	» 25.000	»
Pall Mall (filter)	» 22.500	» 25.000	»
Peer Export (filter) . . .	» 22.500	» 25.000	»
Peer (Golden Super Kings)	» 22.500	» 25.000	»
P 4 special filter	» 22.500	» 25.000	»
Reval	» 22.500	» 25.000	»
Reval Filtre	» 22.500	» 25.000	»
Peter Stuyvesant (K. S. filter)	» 22.500	» 25.000	»
Windsor De Luxe	» 22.500	» 25.000	»
Windsor filter	» 22.500	» 25.000	»
Windsor Menthol (K.S.F.)	» 22.500	» 25.000	»
Winston filter K. S. . . .	» 22.500	» 25.000	»
Golden Mercury K. S. F. .	» 17.500	» 20.000	»

Francesi

Celtique Caporal	da L. 17.500	a L. 20.000	il kg conv.le
Gitanes Caporal	» 17.500	» 20.000	»
Gitanes Caporal bout filtre	» 17.500	» 20.000	»
Gauloises Caporal	» 15.500	» 17.500	»
Gauloises Caporal filtre .	» 15.500	» 17.500	»

(Provenienza MEC con dazio):

Inglesi

Sobranie of London . .	da L. 23.500	a L. 27.500	il kg conv.le + dazio

(Provenienza Paesi terzi):

Americane

Pall Mall	da L. 22.500	a L. 27.500	il kg conv.le + dazio

Svizzere

Turmac Super Oval . . .	da L. 21.500	a L. 26.000	il kg conv.le + dazio

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1974

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974
Registro n. 6 Monopoli, foglio n. 337

(10244)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Servizi collettivi per la riforma fondiaria di Melebuono », in Lizzanello.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1974 il sig. Michele Maddalo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Servizi collettivi per la riforma fondiaria di Melebuono », in Lizzanello (Lecce), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 10 settembre 1974, in sostituzione dell'avv. Cesario Panzera, dimissionario.

(9991)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del tesoro novennali 5,50% di scadenza 1° aprile 1982

Si rende noto che il giorno 21 gennaio 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la seconda estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venticinque serie (dalla 1ª/1982 alla 25ª/1982) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° aprile 1982, emessi in base alla legge 27 febbraio 1973, n. 18 ed al decreto ministeriale 21 marzo 1973.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 20 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 17 dicembre 1974

(10152)

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 754. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 755 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 5. — Capitale L. 150.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 756 mod. 25/A. — Data: 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale L. 430.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 758 mod. 25/A. — Data 13 febbraio 1974. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Monte dei Paschi di Siena, filiale di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi 7. — Capitale L. 185.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 novembre 1974

(9602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Giovanna Poggio, nata a Milano il 5 giugno 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso la Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 14 febbraio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(9960)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 102, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Faustino Dalla Casa, insegnante di materie giuridiche ed economiche, avverso la decisione n. 8746/C-9, in data 13 marzo 1965 del provveditore agli studi di Ravenna, di reiezione di un precedente gravame dell'interessato in materia di qualifica annuale.

(9961)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale 30 settembre 1974, n. 2381, è stato approvato l'atto n. 94789 di repertorio del 23 agosto 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Moretti Arturo, nato a Scerni il 2 giugno 1939, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq 50, riportata in catasto alla particelle n. 597 del foglio di mappa n. 28 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 91.

(9920)

Con decreto ministeriale 30 settembre 1974, n. 2382, è stato approvato l'atto n. 94800 di repertorio del 25 agosto 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ranalli Concetta, nata a Scerni il 22 aprile 1930, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq 250, riportate in catasto alle particelle n. 566 e n. 633 del foglio di mappa n. 26 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 37 e 36.

(9921)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1974, registro n. 95 Finanze, foglio n. 13, è stato dichiarato in parte infondato ed in parte inammissibile, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione terza in data 4 luglio 1973, n. 568/71, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla S.p.a. Manifattura Sebina Ravasio U. e C., avverso il provvedimento 23 luglio 1970, n. 61449, con il quale il Ministero delle finanze respingeva l'istanza della società tendente ad ottenere la riduzione del canone e della somma *una tantum* richiesti per la utilizzazione di mq 2567 di spiaggia demaniale del lago d'Iseo in comune di Sarnico.

(9964)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 22 luglio 1974 al 27 ottobre 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere c), d) ed e) del regolamento n. 136/66/CEE (settore dei grassi), a norma del regolamento (CEE) n. 103/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità			Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
			Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01		Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:					
		N. olive:					
	07.01-790	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03		Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:					
		A. olive:					
	07.03-130	II. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:					
		A. olio di oliva:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	15.07-010 15.07-020	a. ottenuto dalla raffinazione di olio di oliva vergine, anche mescolato con olio di oliva vergine	zero	zero	zero	2.563,20	2.563,20
	15.07-030 15.07-040	b. altro	zero	zero	zero	4.806,00	4.806,00
	15.07-061 15.07-065 15.07-070 15.07-080	II. altro	zero	zero (*b*)	zero (*b*)	zero	zero (*c*)
15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:					
		A. contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	15.17-200	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	zero	zero	zero	zero
	15.17-300	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04		Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:					
	23.04-050	A. sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.
(*b*) Con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2495/71 e n. 2697/71.
(*c*) Per l'olio di oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità, il prelievo va ridotto di L. 400,50 per 100 kg (regolamenti (CEE) n. 2164/70 e n. 1235/71).

(9969)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per il conferimento di borse di studio per l'anno 1974-75 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1974-75 ai figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza:

a) n. 350 da L. 50.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) n. 300 da L. 100 000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 250 da L. 300.000 ciascuna per la frequenza delle università od altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 100 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 150 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti costretti ad alloggiare in località diverse da quella del luogo di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 300.000 a L. 500.000

Nell'ambito della categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette categorie *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1973-74 (compresa la sessione di febbraio 1975) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà con una media non inferiore a 24/30;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico 1974-75: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a « buono », oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1973-74.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1974-75 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1974-75 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in Istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1975 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1975 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato dalla dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1973 o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini della imposta complementare. Tale dichiarazione è richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1973-74 con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1974-75;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1974-75 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1973-74;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del II corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1973-74 (compresa la sessione di febbraio 1975) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1974-75 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) (solo per il personale in posizione di quiescenza): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sara tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e delle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 13 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10055)

Concorso, per titoli, per il conferimento delle borse di studio per l'anno 1974-75 agli orfani dei segretari comunali e provinciali.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1974-75 agli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovavano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione:

a) n. 30 da L. 80.000 ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) n. 20 da L. 150.000 ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 20 da L. 400.000 ciascuna per la frequenza delle università od altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 6 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 14 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Per i concorrenti costretti ad alloggiare in località diverse da quella del luogo di residenza per seguire gli studi l'importo della borsa è elevato da L. 400.000 a L. 600.000.

Nell'ambito della categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno, non dovessero essere attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) se studenti universitari: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1973-74 (compresa la sessione di febbraio 1975) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà;

b) se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico 1974-75: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1973-74.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1974-75 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1974-75 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Art. 4.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1975 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1975 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato dalla dichiarazione dello ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1973, o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini della imposta complementare. Tale dichiarazione è richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1973-74 con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1974-75;

b) per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1974-75 al primo corso di facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1973-74;

c) per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del II corso e successivi:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1973-74 (compresa la sessione di febbraio 1975) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1974-75 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dello art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione;

5) dichiarazione del prefetto della provincia nella quale il concorrente risiede, attestante che lo studente non può raggiungere quotidianamente la sede universitaria dalla località di residenza.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione prescritta dal presente bando.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione, che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e delle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative

Art. 6.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107.

Roma, addì 13 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(10056)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Commissione d'esame istituita presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Roma per il conferimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che prevede la istituzione delle commissioni per gli esami di abilitazione al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto da parte degli organi del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Visti i decreti ministeriali del 30 gennaio 1973 e 22 febbraio 1974, riguardanti la composizione delle commissioni di esami e le modalità di svolgimento degli esami stessi;

Considerata la necessità di istituire le commissioni di esami per il conferimento, da parte degli organi del Ministero dei trasporti, delle abilitazioni previste dal primo comma, lettere *a*) e *c*) e di quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto di cui al secondo comma dell'art. 20 sopra citato;

Ritenuto che le commissioni di esami sono destinate a svolgere i loro compiti anche fuori del proprio ambito provinciale per una migliore utilizzazione del personale in rapporto alle esigenze del servizio;

Viste le designazioni dei componenti delle commissioni medesime effettuate dagli uffici provinciali M.C.T C.;

Decreta:

Art. 1.

La commissione di esami per il conferimento delle abilitazioni di cui al primo comma, lettere *a*) e *c*) dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e dell'abilitazione per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto, prevista dallo stesso art. 20, per quanto attiene al Lazio, è costituita presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di Roma nel modo seguente:

Presidente:

A) Gaudiano ing. Mario; e, come supplenti, Anastasio ingegnere Bruno, Danieli ing. Ettore, Tarantini ing. Matteo Renato, Sistopaoli ing. Fulvio, Lopez ing. Giorgio, Gallinaro ingegnere Vincenzo e Tescione ing. Francesco.

Membri:

B) Cusani Guido; e, come supplenti, Davide Lamberto, Bernaroli Rino, Poretti Gianfranco, D'Orazi Franco, Tesei Mario, Cimarelli Carlo e Porretta Domenico;

C) Pierantonio Giovanni; e, come supplente, Reggiani Dino;

D) Grasso Umberto; e, come supplente, Bonaria Riccardo.

Segretario:

E) Ruscitto Nicola; e, come supplenti, Marrucci Emilio, Caizzi Attilio e Mastrangelo Michelino.

Per il conferimento dell'abilitazione alla condotta dei motori, la commissione di esami è integrata da uno dei membri supplenti indicati al punto *A*) del presente articolo.

Art. 2.

La commissione di esami di cui all'articolo precedente provvede per le circoscrizioni di Roma, Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti.

I calendari delle prove di esami sono stabiliti dal capo dell'ufficio provinciale M.C.T.C. di Roma, d'intesa con i capi degli altri uffici provinciali interessati.

I verbali delle prove di esame sono trasmessi mensilmente al Servizio autonomo navigazione interna della Direzione generale M.C.T.C. a cura del capo dell'ufficio provinciale di Roma.

I verbali di cui al comma precedente devono essere corredati dalla statistica delle operazioni nautiche effettuate, distinte per tipo di abilitazione.

Art. 3.

Ai componenti delle commissioni di esami indicati alle lettere *C*) e *D*) dell'art. 1 del presente decreto spettano i compensi ed il trattamento economico di missione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Roma, addì 28 giugno 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1974
Registro n. 11 Trasporti, foglio n. 151

(10123)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rinvio della prova scritta del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974, registro n. 14 Difesa, foglio n. 114;

Considerato che non è stato possibile procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso per la mancata disponibilità di membri qualificati, impegnati in inderogabili esigenze di servizio d'istituto e che, pertanto, si rende necessario prorogare la data della prova di esame scritta prevista dall'art. 6 nel relativo bando per il 10 ottobre 1974;

Decreta:

Articolo unico

La prova scritta di esame del concorso indicato in preambolo a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, stabilita nel bando di concorso per il giorno 10 ottobre 1974, avrà luogo il giorno 20 gennaio 1975, alle ore 8 nella sede prevista dal bando stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 settembre 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1974
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 308

(10243)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1974, n. 55.
Piano regionale di sviluppo zootecnico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Obiettivi e finalità della legge

La regione Campania, nel quadro dei principi sanciti dall'art. 4 dello statuto, in armonia con la politica agricola nazionale e comunitaria, nonchè al fine di recuperare il divario delle zone agricole svantaggiate, attua, ai sensi della presente legge, organici programmi di intervento in agricoltura per favorire l'incremento delle produzioni zootecniche e l'elevazione dei redditi delle imprese agricole, potenziando, in particolare, l'impresa diretto-coltivatrice e sviluppando l'associazionismo tra i produttori e la cooperazione.

Al fine di una più valida e proficua utilizzazione delle risorse ambientali e delle vocazioni territoriali i programmi di cui al comma precedente avranno un'articolazione zonale e saranno rivolti prevalentemente alle aree in cui sia possibile indurre processi di conversione colturale in senso zootecnico, con un particolare riguardo ai territori montani e collinari nei quali la zootecnia può costituire un'attività fondamentale nel contesto di un processo generale di sviluppo volto al recupero e alla vitalizzazione economica e sociale di quelle zone.

Art. 2.
Indicazioni programmatiche zonali

Sulla base delle direttive fornite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, l'ente di sviluppo in Campania, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, formula un'organica proposta di indicazioni programmatiche zonali per la individuazione delle aree particolarmente idonee all'attuazione dei programmi di cui all'art. 1 della presente legge.

Le indicazioni programmatiche zonali sono approvate dal consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi previsti dalla presente legge saranno riservati alle opere e alle iniziative ricadenti nei piani di trasformazione interaziendali e aziendali formulati secondo le indicazioni programmatiche zonali di cui al primo comma.

Saranno considerate prioritarie le opere e le iniziative ricadenti nei piani di cui al successivo art. 4.

Art. 3.
Opere e iniziative previste

Le agevolazioni previste dai programmi di intervento di cui alla presente legge, sono rivolte a favorire l'attuazione di opere ed iniziative dirette: ad ampliare le superfici ed elevare la produttività dei pascoli e delle colture foraggere; a incrementare e migliorare il patrimonio zootecnico regionale; ad ammodernare, potenziare e costituire strutture produttive aziendali e interaziendali; ad aumentare le produzioni zootecniche e ridurne i costi; a creare o potenziare valide infrastrutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti e servizi necessari ad un razionale e remunerativo esercizio dell'allevamento; a realizzare iniziative promozionali per la tutela e la valorizzazione dei prodotti zootecnici campani.

Le agevolazioni di cui al comma precedente, in quanto tecnicamente applicabili, sono rivolte agli allevamenti bovini, bufalini, ovini e suini.

Art. 4.
Piani di trasformazione interaziendali

L'ente di sviluppo in Campania, le comunità montane, le associazioni fra i produttori e le cooperative agricole possono formulare ed eseguire piani di trasformazione interaziendali che interessino una pluralità di aziende diretto-coltivatrici ricadenti in un'area che presenti individuate omogeneità.

Le aziende interessate al piano interaziendale debbono rilasciare apposita delega all'ente incaricato alla formulazione ed esecuzione del piano medesimo nonchè alla riscossione del contributo, impegnandosi, altresì, ad assumersi, ad opere eseguite, le quote dovute per il riparto delle spese sostenute.

Il piano di trasformazione interaziendale deve tendere, nel rispetto e in attuazione delle indicazioni programmatiche zonali, a creare le basi per una integrazione orizzontale e verticale fra le aziende in cui esso viene attuato.

Art. 5.
Impianto, miglioramento e gestione pascoli

All'ente di sviluppo in Campania, alle comunità montane, alle associazioni fra i produttori e alle cooperative agricole che acquistano terreni idonei ad eseguirvi l'impianto e la gestione collettiva di pascoli o prati-pascoli per l'allevamento bovino e ovino, brado o semibrado, possono essere concessi mutui nelle stesse misure e condizioni previste dalla legge 14 agosto 1971, n. 817.

Agli stessi soggetti di cui al comma precedente e per la realizzazione di opere agronomiche di miglioramento o sistemazione dei pascoli e prati-pascoli, di ricerca, raccolta — anche mediante la realizzazione di piccoli invasi — e distribuzione delle acque per uso irriguo e per l'abbeveramento del bestiame; di costruzione, ampliamento e riattamento di ricoveri e stazzi per il bestiame, di recinzione dei pascoli, di abbeveratori per il bestiame, di stradelle di servizio, di allacciamenti idrici ed elettrici, di alloggi per il personale addetto, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile e mutui al tasso del 2% della durata di anni dieci sulla differenza fra l'ammontare della spesa ammissibile ed il contributo concesso.

Per favorire la realizzazione da parte di aziende agricole singole o associate delle opere di cui al secondo comma del presente articolo, purchè previste nell'ambito di un piano di trasformazione aziendale, possono essere concessi mutui ventennali al tasso del 2% sull'intera spesa ammissibile.

Per la stessa categoria di spesa di cui al secondo comma del presente articolo, alle aziende diretto-coltivatrici singole o associate e, limitatamente alle iniziative la cui spesa preventivata non sia superiore a 30 milioni di lire, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ammissibile, elevabile al 50% per le zone montane e mutui decennali al tasso del 2% per la rimanente parte di spesa e fino alla concorrenza dell'85% della spesa ammissibile.

Art. 6.
Strutture produttive aziendali

Al fine di promuovere il potenziamento e ammodernamento delle strutture produttive aziendali, possono essere concesse a favore delle imprese agricole e per le categorie di opere precisate al capoverso del presente articolo le seguenti agevolazioni:

a) contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile e mutui decennali al tasso del 2% sulla differenza tra l'ammontare della spesa ammissibile e il contributo concesso, se le opere sono previste da piani di trasformazione interaziendali e realizzate dall'ente di sviluppo, dalle comunità montane, o da cooperative agricole costituite prevalentemente da coltivatori diretti;

b) mutui ventennali al tasso del 2% per l'intera spesa ammissibile, se le opere sono previste da piani di trasformazione aziendali e realizzate da imprese agricole singole o associate;

c) contributi in conto capitale fino al 45% della spesa ammissibile, elevabile fino al 50% nei territori montani, e mutui decennali al tasso del 2% sulla residua somma fino a concorrenza dell'80% della spesa totale, se le opere sono previste in piani di trasformazione aziendale e sono realizzate da imprese diretto-coltivatrici e non superino l'importo massimo di 30 milioni di lire fermo restando per la eventuale eccedenza il ricorso al beneficio di cui alla precedente lettera *b*).

Le opere ammesse alle agevolazioni di cui al presente articolo devono essere dirette alle seguenti finalità:

1) sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie;

2) ricerca, captazione, adduzione e distribuzione di acque per usi irrigui ed aziendali, ivi compresi i relativi impianti fissi;

3) costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture necessarie al ricovero del bestiame e alla conservazione del foraggio, nonchè alla stabulazione libera del bestiame;

4) costruzione e riattamento degli alloggi e relativi servizi per il personale addetto all'allevamento;

5) esecuzione ed installazione di impianti di depurazione e trasformazione dei liquami.

Art 7.

Produzioni foraggere

Per incrementare la foraggicoltura, oltre che per diffondere nuove e più rispondenti tecniche di coltivazione delle essenze foraggere, alle imprese che conducono allevamenti bovino ed ovino, possono essere concessi premi di coltivazioni *una tantum*, secondo le modalità che saranno fissate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nelle seguenti misure:

a) alle aziende diretto-coltivatrici ed alle cooperative di conduzione L. 70.000 per ettaro, elevabili a L. 85.000 nei territori montani;

b) alle aziende agricole di altro tipo L. 55.000 per ettaro, elevabili a L. 70.000 nei territori montani.

Alle aziende diretto-coltivatrici possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 % della spesa ammissibile per l'acquisto di sementi selezionate di foraggere, la cui produzione è destinata all'alimentazione del bestiame allevato in azienda.

Art. 8.

Macchine ed attrezzature

Per favorire l'acquisto di macchine operatrici ed attrezzature necessarie per la buona coltivazione dei pascoli, dei prati-pascoli e per la coltivazione delle foraggère, nonchè per la conduzione dell'allevamento, possono essere concessi prestiti quinquennali al tasso del 2 % con gli stessi criteri dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sull'intero ammontare della spesa ammissibile.

Limitatamente alle aziende diretto-coltivatrici e alle stalle sociali condotte da cooperative costituite prevalentemente da coltivatori diretti, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma precedente, può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 25 % della spesa ammissibile elevabile al 35 % nei territori montani ed un prestito quinquennale al tasso del 2 % sulla parte di spesa eccedente il contributo e fino all'80 % della spesa ammissibile.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti possono essere concesse anche a centri di allevamento, ai centri di servizio di cui al successivo art. 15, nonchè all'ente di sviluppo in Campania, alle comunità montane, alle associazioni fra i produttori ed a coopérative agricole, quando gli acquisti vengono effettuati nell'ambito della realizzazione di organici piani interaziendali di trasformazione.

Art. 9.

Acquisto di bestiame da rimonta

Per favorire l'acquisto di bestiame bovino, bufalino, ovino e suino giovane, di sesso femminile, sano, dotato di elevate attitudini produttive e proveniente da allevamenti sottoposti a controlli funzionali, destinato ad incrementare e migliorare il patrimonio zootecnico, possono essere concessi alle imprese agricole prestiti quinquennali al tasso del 2 % sulla intera spesa ammissibile con gli stessi criteri dell'art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Limitatamente alle aziende diretto-coltivatrici e alle stalle sociali condotte da cooperative costituite prevalentemente da coltivatori diretti, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma precedente, può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 25 % della spesa ammissibile elevabile al 35 % nei territori montani ed un prestito quinquennale al tasso del 2 % sulla parte di spesa eccedente il contributo e fino all'80 % della spesa ammissibile.

Ai fini della concessione delle agevolazioni previste ai commi precedenti sono considerate prioritarie le iniziative miranti ad incrementare gli allevamenti da carne, nonchè quelle presentate dall'ente di sviluppo, dalle associazioni fra i produttori e da cooperative agricole anche se trattasi di acquisti collettivi per conto di gruppi di allevatori.

Art. 10.

Acquisto di bestiame riproduttore maschio

Per favorire l'acquisto di bestiame riproduttore maschio selezionato, da utilizzare per il miglioramento genetico degli allevamenti bovini, bufalini, ovini e suini, possono essere concessi alle imprese agricole prestiti quinquennali al tasso del 2 % sull'intera spesa ammissibile.

Limitatamente alle imprese diretto-coltivatrici possono essere concessi, in alternativa alle agevolazioni di cui al comma precedente, contributi in conto capitale fino al 50 % della spesa ammissibile.

Limitatamente alle cooperative costituite prevalentemente da coltivatori diretti che gestiscono centri di servizio, stalle sociali o centri di fecondazione artificiale, in alternativa alle agevolazioni di cui al primo comma, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 40 % della spesa ammissibile e prestiti quinquennali al tasso del 2 % sulla rimanente parte fino alla concorrenza dell'80 % della spesa ammissibile.

Art. 11.

Acquisto di bestiame da ingrasso

Per favorire l'acquisto di bestiame bovino, bufalino, suino e ovino da ingrasso possono essere concesse alle imprese agricole agevolazioni con gli stessi criteri e misure previsti dallo art. 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Sono considerate prioritarie le iniziative assunte da cooperative agricole che conducono stalle sociali o centri di svezzamento o centri di ingrasso, nonchè dall'ente di sviluppo, associazioni fra i produttori e da cooperative agricole di servizio, anche se trattasi di acquisti collettivi per gruppi di allevatori.

Art. 12.

Regime di premi per lo sviluppo degli allevamenti bovini da carne

Per lo sviluppo degli allevamenti bovini specializzati nella produzione della carne è recepito il regime di premi, a favore dei produttori singoli o associati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del regolamento del Consiglio C.E.E. n. 1353/73 in data 15 maggio 1973, con stanziamenti regionali aggiuntivi a quelli che saranno assegnati per lo stesso titolo dalla legislazione nazionale.

Art. 13.

Incentivi alla produzione e al mantenimento di bovini e bufalini da carne

Al fine di incrementare la produzione di carne, alle aziende agricole singole e associate che allevino bestiame bovino e bufalino possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per ogni soggetto nato in azienda e destinato all'ingrasso o alla rimonta, un premio di L. 25.000;

b) per ogni soggetto portato fino al peso di 400 chilogrammi se maschio e di 350 chilogrammi se femmina oppure alla eruzione dei denti picozzi da adulto, oppure per ogni capo bovino di sesso femminile che abbia raggiunto lo stato di gravidanza, un premio di L. 40.000, elevabile a L. 50.000 nel caso di aziende diretto-coltivatrici e di cooperative agricole.

I premi di cui al punto *b*) del primo comma possono essere concessi per soggetti provenienti da altre aziende, purchè sia dimostrata la permanenza in azienda per almeno sei mesi.

Per le femmine della specie bovina destinata alla rimonta, i premi previsti al punto *b*) del primo comma possono essere concessi, dietro presentazione di un certificato rilasciato dal veterinario competente, che comprovi lo stato di gravidanza, accertato non prima del quarto mese dalla fecondazione.

I premi di cui al primo comma possono essere elevati del 50 % per i territori montani e le zone collinari classificate depresse dalle vigenti disposizioni.

Le aziende agricole singole possono beneficiare dei premi di cui al presente articolo per un numero di capi non superiore a cinquanta.

La concessione dei premi previsti dal presente articolo è subordinata all'impegno dei beneficiari di allevare in azienda, per almeno un triennio, lo stesso numero di capi adulti man-

tenuti al momento della richiesta delle agevolazioni. L'inosservanza di tale impegno, salvo i casi di forza maggiore, comporta la decadenza dal diritto a godere degli stessi benefici per gli anni successivi.

I premi di cui al presente articolo possono essere concessi per soggetti nati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge 18 aprile 1974, n. 118.

Art. 14.
Miglioramento genetico e controlli nella riproduzione animale

Al fine di promuovere e sostenere il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico regionale, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, formula programmi annuali di miglioramento genetico da realizzare con la collaborazione di istituti, enti ed associazioni abilitati nel campo del controllo e della riproduzione animale e autorizzati alla tenuta dei libri genealogici.

I programmi di cui al comma precedente mirano altresì a diffondere l'impiego della fecondazione artificiale.

Agli enti, organismi e consorzi tra produttori possono essere concessi contributi fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per il controllo della riproduzione bovina ai fini dell'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 126.

Art. 15.
Impianti collettivi e centri di servizio

Per la promozione di impianti collettivi e centri di servizio destinati alle funzioni di cui al capoverso del presente articolo, possono essere concessi, alle cooperative promosse dall'ente di sviluppo, anche con la collaborazione degli enti locali, delle comunità montane, di associazioni e consorzi, od a quelle comunque costituite per la organizzazione della produzione zootecnica, per l'assistenza tecnica e finanziaria di soci e per la commercializzazione dei prodotti zootecnici, da parte di imprenditori agricoli che conducono o istituiscono allevamenti:

a) contributi in conto capitale fino al 50 % della spesa ammissibile, elevabile al 60 % se le cooperative richiedenti siano state promosse dall'ente di sviluppo o siano costituite prevalentemente da coltivatori diretti;

b) mutui ventennali al tasso del 2 % sulla differenza fra l'ammontare della spesa ammissibile ed il contributo concesso a norma della precedente lettera a);

c) contributi sulle spese di gestione sostenute da ciascuna cooperativa fino all'80 % dell'ammontare annuo;

d) prestiti annuali al tasso del 3 % per la corresponsione di acconti ai soci conferenti;

e) prestiti triennali di esercizio al tasso del 3 %.

I prestiti di cui alla lettera e) del comma precedente possono essere concessi anche alle aziende singole per le esigenze derivanti dall'esercizio dell'allevamento zootecnico.

Le agevolazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente possono essere concesse per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti destinati:

1) allo svezzamento, l'ingrasso e l'allevamento di bestiame bovino, bufalino, suino ed ovino;

2) alla raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti zootecnici;

3) alla costituzione di centri parentali di riproduzione dei suini;

4) alla lavorazione e distribuzione di alimenti per il bestiame;

5) al funzionamento di centri di servizio aventi il compito, per conto delle aziende associate di:

reperire il bestiame da allevare;

commercializzare il bestiame allevato;

provvedere all'approvvigionamento degli alimenti per il bestiame;

assicurare l'assistenza finanziaria anche mediante attività di intermediazione con istituti di credito, quella tecnica e sanitaria;

provvedere all'approvvigionamento e alla distribuzione di materiale seminale per la fecondazione artificiale;

organizzare e gestire centri di meccanizzazione.

Art. 16.
Tutela e valorizzazione degli allevamenti e dei prodotti tipici

A favore dei consorzi ed associazioni fra i produttori, cui può partecipare anche l'ente di sviluppo, che si propongano di tutelare sul piano qualitativo e valorizzare sul piano commerciale le produzioni di pregio della zootecnia campana, attuando programmi promozionali, anche mediante la conduzione di campagne pubblicitarie, nonchè svolgendo attività di controllo, ivi compresa la promozione delle iniziative volte a conseguire i marchi di qualità, possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 % della spesa ritenuta ammissibile per i loro programmi.

Art. 17.
Allevamenti avi-cunicoli

Allo scopo di incrementare la produzione carnea proveniente dagli allevamenti avi-cunicoli, alle imprese agricole singole e associate che realizzino opere di costruzione e ampliamento dei ricoveri, ivi comprese le attrezzature occorrenti per la conduzione dell'allevamento, nonchè per l'eventuale prima lavorazione delle carni, possono essere concessi, in alternativa, i seguenti incentivi:

a) contributi in conto capitale fino al 40 % della spesa ammissibile, elevabile al 50 % per le iniziative ricadenti nei territori montani, qualora i richiedenti siano coltivatori diretti o cooperative;

b) mutui al tasso del 2 % della durata di 10 anni.

Art. 18.
Programma annuale

La giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura, il quale a tal fine sente il comitato consultivo di cui al successivo art. 19, entro il 31 ottobre di ogni anno, formula il programma di utilizzazione dei fondi disponibili per l'esercizio successivo.

Il programma di cui al comma precedente, tenendo conto delle indicazioni programmatiche zonali, di cui all'art. 2 della presente legge, contiene la ripartizione dei fondi per territori e per categorie di iniziative finanziabili, nonchè la individuazione dei criteri di priorità.

Il consiglio regionale approva il programma annuale di cui al primo comma del presente articolo entro il 30 novembre.

Art. 19.
Comitato consultivo regionale

Ai fini dell'applicazione della presente legge e per gli scopi indicati al primo comma del precedente art. 18, è istituito un comitato consultivo regionale, nominato con decreto del presidente della giunta regionale e composto:

dall'assessore per l'agricoltura, che lo presiede;

da un funzionario veterinario designato dall'assessore alla sanità;

da due funzionari designati dall'assessore per l'agricoltura, uno dei quali svolge la funzione di segretario;

da tre rappresentanti dei coltivatori diretti;

da un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da tre rappresentanti della cooperazione agricola;

da un funzionario designato dall'ente di sviluppo in Campania;

dal presidente dell'associazione regionale allevatori o da un suo delegato;

da un rappresentante dei medici veterinari;

da un rappresentante dei dottori agronomi;

da un rappresentante dei periti agrari.

I componenti del comitato consultivo che rappresentano le categorie dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli non coltivatori, dei lavoratori e delle cooperative agricole sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e di rappresentanza, maggiormente rappresentative in sede regionale.

Art. 20.
Attuazione degli interventi

Le domande intese a fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge vengono presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Le domande che riguardano iniziative ricadenti in due o più province sono presentate all'ispettorato provinciale della agricoltura nella cui giurisdizione rientra la maggior parte del territorio interessato dalle iniziative stesse.

In attuazione al programma annuale di cui al precedente art. 18, la giunta regionale per le iniziative previste agli articoli 14, 15 e 16 della presente legge, sulla base dei progetti di massima presentati, periodicamente approva, su proposta dell'assessore per l'agricoltura, i piani esecutivi nei quali vengono individuate le iniziative finanziabili.

Il presidente della giunta regionale provvede, previa istruttoria tecnico-amministrativa degli ispettorati provinciali della agricoltura, all'approvazione dei progetti esecutivi e alla concessione e liquidazione delle agevolazioni previste dai citati articoli 14, 15 e 16 della presente legge.

Nel rispetto dei criteri fissati dal programma annuale gli ispettorati provinciali dell'agricoltura provvedono alla concessione, liquidazione e pagamento degli incentivi previsti dalla presente legge agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17.

Ai fini dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al quarto comma del presente articolo, è istituita presso ogni ispettorato provinciale dell'agricoltura una commissione tecnico-consultiva, che deve essere sentita a conclusione dell'istruttoria. La commissione è convocata e presieduta dal capo dell'ispettorato; di essa fa parte di diritto il veterinario provinciale o un suo delegato ed è composta dai seguenti rappresentanti di categoria, nominati con decreto del presidente della giunta regionale sulla base delle designazioni delle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative:

tre rappresentanti dei coltivatori diretti;

due rappresentanti della cooperazione agricola;

un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

un rappresentante dei lavoratori agricoli.

Art. 21.

Provvedimenti di pronto intervento

Allo scopo di corrispondere con la indispensabile sollecitudine all'esigenza di sostenere le imprese zootecniche nella attuale sfavorevole congiuntura, e di promuovere l'avvio di un rapido processo di adattamento e di ripresa produttiva, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a formulare ed attuare per l'anno 1974, in deroga alla procedura fissata negli articoli precedenti, un programma di pronto intervento per la utilizzazione dei fondi assegnati dalla presente legge sull'esercizio finanziario 1974.

Art. 22.

Applicabilità delle norme della presente legge agli affittuari, mezzadri e coloni

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili a favore degli affittuari, mezzadri e coloni in tutti i casi previsti dalla legislazione statale vigente.

Art. 23.

Compiti di garanzia e di promozione dell'ente di sviluppo

Al fine di agevolare l'accesso alle provvidenze creditizie previste dalla presente legge, per le operazioni non assistite dalla garanzia del fondo interbancario di cui al successivo art. 34, l'ente di sviluppo è autorizzato a prestare garanzie fidejussorie a favore di cooperative e relativi consorzi, nonchè di coltivatori diretti e mezzadri.

L'ente di sviluppo provvede altresì ad ogni possibile forma di assistenza tecnico-economica attraverso la promozione e il sostegno della cooperazione.

Art. 24.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 e dei premi di cui agli articoli 7, 12, 13, è autorizzata la spesa di lire 5.100 milioni per l'esercizio finanziario 1974, di lire 4.300 milioni per l'esercizio finanziaro 1975, di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1976, da iscrivere nei corrispondenti stati di previsione della spesa.

Art. 25.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui trentennali di cui all'art. 5 sono stabiliti i seguenti limiti di impegno: lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1974, lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1975, lire 30 mlioni per l'esercizio finanziario 1976.

In dipendenza dei suddetti limiti di impegno, le annualità da iscrivere negli stati di previsione della spesa, sono così determinate:

lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975;
lire 80 milioni per l'esercizio finanziario 1976;
lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 2003;
lire 60 milioni per l'esercizio finanziario 2004;
lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 2005.

Art. 26.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui ventennali di cui agli articoli 5, 6, 15, è stabilito per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976, il limite di impegno di lire 120 milioni.

In dipendenza dei suddetti limiti di impegno, le annualità da iscrivere negli stati di previsione della spesa, sono così determinate:

lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
lire 240 milioni per l'esercizio finanziario 1975;
lire 360 milioni per l'esercizio finanziario 1976;
lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1995;
lire 240 milioni per l'esercizio finanziario 1996;
lire 120 milioni per l'esercizio finanziario 1997.

Art. 27.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui decennali di cui agli articoli 5, 6, 17 è stabilito, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976, il limite di impegno di lire 50 milioni.

In dipendenza del suddetto limite di impegno, le annualità da iscrivere negli stati di previsione della spesa, sono così determinate:

lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975;
lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1976;
lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1985;
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1986;
lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1987.

Art. 28.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei prestiti quinquennali di cui agli articoli 8, 9, 10 è stabilito, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976, il limite di impegno di lire 50 milioni.

In dipendenza del suddetto limite di impegno, le annualità da iscrivere negli stati di previsione della spesa, sono determinate:

lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975;
lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1976;
lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1977 e 1978;
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1979;
lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 29.

Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei prestiti triennali di cui all'art. 15, lettera *e*), è autorizzata la spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976, di lire 50 milioni.

In dipendenza del suddetto limite di impegno, le annualità da iscrivere negli stati di previsione della spesa, sono così determinate:

lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1974;
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1975;
lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1976;
lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1977;
lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 30.
Autorizzazione di spesa

Per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei prestiti annuali di cui agli articoli 11 e 15 è autorizzata la spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976, di lire 110 milioni.

Art. 31.
Trasporto all'esercizio successivo

Le somme non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 32.
Variazioni compensative e integrazione stanziamenti

Con la legge di approvazione del bilancio regionale, nel triennio 1974-76, potranno essere apportate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge.

I finanziamenti previsti dalla presente legge a carico degli esercizi 1975 e 1976 potranno essere integrati, con legge regionale, in relazione ad eventuali maggiori disponibilità recate dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 33.
Agevolazioni tributarie

Agli interventi di cui alla presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 34.
Garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia

Alle operazioni creditizie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni relative alla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 35.
Modalità dell'erogazione del concorso della Regione sui prestiti e mutui

Il concorso della Regione di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 17 della presente legge è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario che praticano il tasso determinato annualmente ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'intervento della Regione di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di preammortamento e ammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse ed altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — è quella di preammortamento e di ammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli della presente legge.

Il concorso della Regione per il periodo di preammortamento non dovrà superare la quota corrispondente a due annualità di concorso regionale sulle rate di ammortamento determinato ai sensi del comma precedente.

Il concorso della Regione per i prestiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 15, sarà calcolato in annualità corrisposte anticipatamente.

Art. 36.
Spese generali

La giunta regionale è autorizzata a prevedere, nell'ambito del programma annuale di cui all'art. 18, spese di carattere generale attinenti l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 13 e l'elaborazione dei dati statistici relativi agli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 37.
Pubblicità degli interventi

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonchè l'entità dei contributi e dei prestiti agevolati concessi a termine della presente legge, saranno esposti per la durata di quindici giorni nell'albo pretorio del comune nel cui territorio ricadono le aziende interessate.

Art. 38.
Normativa di attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118

La copertura finanziaria degli interventi previsti dalla presente legge è assicurata, oltre che dagli stanziamenti di cui ai precedenti articoli, anche con le assegnazioni disposte dallo Stato a favore della Regione in applicazione della legge 18 aprile 1974, n. 118, della quale la presente legge regionale contiene la normativa di attuazione e ne recepisce gli indirizzi, le condizioni ed i divieti.

Art. 39.
Determinazione della commissione C.E.E.

La presente legge regionale, salvo i rapporti esauriti, dovrà ritenersi in tutto o in parte emendata dalle modificazioni richieste in via definitiva dalla competente commissione della Comunità economica europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Il consiglio regionale emanerà le norme regolamentari necessarie ad assicurare la corretta applicazione delle modificazioni apportate.

Art. 40.
Finanziamenti

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

per l'anno 1974 in ragione di lire 5.500 milioni (di cui lire 5.100 milioni per l'art. 24, lire 20 milioni per l'art. 25, lire 120 milioni per l'art. 26, lire 50 milioni per l'art. 27, lire 50 milioni per l'art. 28, lire 50 milioni per l'art. 29, lire 110 milioni per l'art. 30);

mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap 3309 - titolo II - sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 « Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di lire 5.500 milioni nel cap. 2638, di nuova istituzione, titolo II - sezione VII - rubrica n. 3 - cat. X « Finanziamento della prima quota annuale del piano triennale per lo sviluppo della zootecnia - Integrazione delle provvidenze statali »;

per l'anno 1975 in ragione di lire 5 miliardi (di cui lire 4.300 milioni per l'art. 24, lire 50 milioni per l'art. 25, lire 240 milioni per l'art. 26, lire 100 milioni per l'art. 27, lire 100 milioni per l'art. 28, lire 100 milioni per l'art. 29, lire 110 milioni per l'art. 30) e per l'anno 1976 in ragione di lire 5 miliardi (di cui lire 4.000 milioni per l'art. 24, lire 80 milioni per l'art. 25, lire 360 milioni per l'art. 26, lire 150 milioni per l'art. 27, lire 150 milioni per l'art. 28, lire 150 milioni per l'art. 29, lire 110 milioni per l'art. 30), con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Agli oneri di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, per gli anni successivi al 1976 e fino all'anno 2005, si farà fronte con appositi stanziamenti da finanziarsi con le risorse ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 41.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 8 novembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. 56.

Assistenza sanitaria ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero e agli stessi lavoratori in temporaneo rimpatrio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni della Campania provvedono all'assistenza medico-generica, specialistica, farmaceutica ed ospedaliera ai familiari dei lavoratori emigrati all'estero che abbiano o abbiano avuto l'ultima residenza nazionale nell'ambito del loro territorio e che non siano altrimenti assistiti a qualsiasi titolo.

Art. 2.

Il servizio di assistenza di cui all'art. 1 è affidato ai comuni che si avvalgono dell'ufficio del medico condotto.

Le spese sostenute dai comuni per lo svolgimento del servizio di cui al comma precedente sono a carico della Regione.

Art. 3.

L'assistenza farmaceutica viene erogata in conformità a quanto stabilito dalla convenzione nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche agli assistiti degli enti mutualistici dell'8 marzo 1972 con le modalità e i limiti di cui all'art. 3 della convenzione stessa.

Art. 4.

Il diritto all'assistenza è altresì esteso al lavoratore emigrato all'estero, in caso di temporaneo ed ininterrotto rimpatrio non eccedente un anno e sempreché non sia altrimenti assistito.

Art. 5.

Presso ogni comune viene istituito apposito elenco ove sono iscritti, a richiesta degli interessati, gli aventi diritto alle prestazioni di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il lavoratore emigrato all'estero è tenuto a comunicare, indicandone la data, l'avvenuto rimpatrio, anche temporaneo.

Art. 7.

Nel determinare l'ammontare delle spese relative ai ricoveri, gli enti ospedalieri applicano le norme e le tariffe preferenziali previste a favore dei comuni in occasione del ricovero degli aventi diritto alla pubblica assistenza.

Art. 8.

L'erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge è disciplinata dal regolamento di esecuzione che sarà emanato entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale; essa ha inizio a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il relativo onere è posto a totale carico della Regione.

Art. 9.

Per la prescrizione di medicinali, previa visita medica da parte dei medici condotti, i comuni provvederanno alla compilazione degli elenchi degli emigrati aventi diritto e dei loro familiari a carico, residenti nel comune, elenchi che saranno aggiornati annualmente.

Gli elenchi e i relativi aggiornamenti, vanno deliberati dalla giunta comunale e trasmessi, per conoscenza, alla giunta regionale dopo la esecutività della deliberazione a termine di legge.

Art. 10.

I comuni sono tenuti a trasmettere entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre i rendiconti corredati dalla documentazione indicata dall'art. 16 della convenzione dell'8 marzo 1972 sopraindicata, nonchè la richiesta di rimborso delle spese da essi sostenute.

Art. 11.

La presente legge troverà applicazione sino al momento dell'entrata in vigore di leggi nazionali che assicurino provvidenze di entità almeno pari a quelle qui contemplate.

Art. 12.

All'onere derivante dalla prima applicazione della presente legge, previsto per l'anno 1974 in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1864 - titolo I - sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi in corso » e mediante l'iscrizione della somma di lire 200 milioni nel cap. 1746, di nuova istituzione, titolo I - sezione XII - categoria IV dello stato di previsione medesimo: « Assistenza sanitaria ai familiari dei lavoratori emigrati allo estero e agli stessi lavoratori in temporaneo rimpatrio e rimborso delle spese sostenute dai comuni per il relativo servizio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. 57.

Incentivazione per la formazione di strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la formazione degli strumenti urbanistici previsti dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, dei piani per l'acquisizione di aree destinate all'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della citata legge n. 865, dei piani di sviluppo e di adeguamento delle attività commerciali di cui all'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonchè dei piani territoriali paesistici, di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi sulla relativa spesa ammissibile a comuni e consorzi di comuni.

Art. 2.

Sono ammesse a contributo:

a) le spese necessarie all'acquisizione di idonea cartografia, ivi compresa quella relativa all'esecuzione di rilievi strumentali od aerofotogrammetrici, fino alla concorrenza del sessanta per cento dell'ammontare documentato;

b) le spese necessarie agli accertamenti geotecnici, eseguiti da istituti o ditte altamente specializzati in materia, limitatamente ad ambiti territoriali urbanizzati o da urbanizzare la cui conformazione orografica lasci presumere instabilità del terreno, fino alla concorrenza del settanta per cento all'ammontare documentato;

c) le spese necessarie alla stesura degli strumenti urbanistici comunali od intercomunali e precisamente dei programmi di fabbricazione con annesso regolamento edilizio, dei piani regolatori generali, dei piani particolareggiati, dei piani di lottizzazione quando di iniziativa comunale, dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della citata legge n. 865, dei piani di sviluppo e di adeguamento delle attività commerciali di cui all'art. 11 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nonchè dei piani territoriali paesistici di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, fino alla concorrenza del sessanta per cento dell'ammontare documentato. Per i piani particolareggiati aventi per oggetto zone « A » di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, definite ed individuate da programmi di fabbricazione o piani regolatori approvati, il contributo è elevato fino ad un massimo del settantacinque per cento.

Il riconoscimento delle spese di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle direttive contenute nel regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 7.

Le spese relative a competenze tecniche devono ricevere il visto di congruità da parte degli ordini professionali.

Art. 3.

La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata dai comuni o dai consorzi di comuni alla giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno. La domanda deve inoltre essere corredata da precise indicazioni sullo strumento urbanistico che si intende redigere, dal preventivo sommario di spesa, dall'indicazione delle modalità con le quali i comuni o consorzi di comuni intendono far fronte all'aliquota a proprio carico.

Art. 4.

La giunta sulla base delle richieste avanzate dai comuni e dai consorzi di comuni, predispone il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili, secondo i seguenti criteri di priorità:

1) l'obbligo del comune alla redazione del piano regolatore generale;

2) l'inclusione del comune nell'elenco dei comuni dichiarati particolarmente depressi, ai sensi delle leggi 26 giugno 1965, n. 717 e 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni e integrazioni;

3) la dichiarazione, per il territorio comunale, di zona sismica di 1ª o 2ª categoria;

4) l'inclusione del territorio interessato nell'ambito di piani dei consorzi per le aree e i nuclei industriali.

Il piano di ripartizione, predisposto dalla giunta, è approvato dal consiglio entro il 30 giugno di ogni anno.

Il piano di ripartizione relativo all'anno 1974 è approvato dal consiglio entro il 31 ottobre 1974.

Art. 5.

Nel caso in cui il comune o il consorzio di comuni, entro sei mesi dalla pubblicazione del piano di ripartizione nel Bollettino ufficiale di cui al precedente articolo, non abbia adottato gli strumenti urbanistici, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla nomina di un commissario *ad acta*.

Art. 6.

I contributi di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*) sono erogati entro sessanta giorni dalla data di presentazione alla Regione degli elaborati approvati ai sensi del regolamento di esecuzione di cui al successivo art. 7. I contributi di cui all'art. 2, lettera *c*) sono erogati per il cinquanta per cento a seguito della adozione e della trasmissione degli strumenti urbanistici alla giunta regionale e, per il residuo importo entro trenta giorni dalla data del decreto di approvazione degli stessi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data della loro trasmissione alla Regione.

Art. 7.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la giunta presenta all'approvazione del consiglio il regolamento di esecuzione, di cui al precedente art. 2.

Art 8.

Per le finalità previste all'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 (duecentomilioni) per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1978 nel cui stato di previsione è istituito apposito capitolo con la denominazione: « Spese per l'approntamento di piani urbanistici locali in sostituzione dei comuni inadempienti o per concorso alle spese in favore di comuni risultanti impossibilitati a provvedervi.

Per l'anno finanziario 1974 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 (duecentomilioni) che graverà sul cap. 438 - titolo I - sez. IV - rubr. n. 3 - cat. 3ª.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. 58.
Programma di valorizzazione dei beni culturali della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 dello statuto, è autorizzata ad utilizzare parte del « Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo » per il restauro, l'acquisto e la valorizzazione dei beni culturali, nello ambito territoriale della regione Campania.

Art. 2.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, predispone il piano di interventi nel settore dei beni culturali con assoluta priorità per le opere acquisite o da acquisire al patrimonio pubblico e, comunque, affidate a gestione pubblica.

Art. 3.

I progetti di intervento dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti soprintendenze della Campania.

I lavori saranno affidati ed eseguiti secondo le norme vigenti in materia di opere pubbliche.

La Regione può provvedere direttamente all'acquisto dei beni di cui all'art. 1 o può concedere contributi, nella misura massima del 50 % della spesa complessiva, ad enti pubblici, ad enti locali e consorzi di enti per l'acquisto dei medesimi beni.

La valorizzazione di essi potrà essere affidata, sotto la vigilanza della giunta regionale, anche agli enti di cui sopra.

La regione Campania potrà finanziare altresì il restauro e la valorizzazione dei beni di privati di rilevante interesse storico, artistico, etnologico ed ambientale posti al servizio di istituzioni culturali o di enti o associazioni con finalità di alta cultura.

Art. 4.

Alla copertura della spesa prevista in 1.500.000.000 di lire si provvederà mediante la utilizzazione dei fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stanziati al cap. 759, titolo II, sezione XII, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973.

Art. 5.

La giunta regionale presenterà all'approvazione del consiglio regionale il regolamento di attuazione entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. **59.**
Provvedimenti contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DELLE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO

Art. 1.

Quando nel territorio della Regione si sviluppa una malattia infettiva e diffusiva compresa nell'elenco emanato dal Ministro competente ai sensi dell'art. 253 del testo unico leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la giunta regionale, accertato il carattere epidemico della malattia così come previsto dal successivo art. 9, stabilisce con propria deliberazione la priorità degli interventi igienico-sanitari ed emana i provvedimenti per la profilassi specifica e per la intensificazione di quella generale contro il diffondersi della malattia.

La giunta regionale può avvalersi dell'opera di esperti qualificati.

Le deliberazioni della giunta di cui al primo comma, dichiarate immediatamente esecutive, sono comunicate alla popolazione e agli organi destinatari con decreto del presidente della giunta stessa, il quale provvederà a darne tempestiva informazione al Ministro per la sanità.

La giunta regionale inoltre emana direttive vincolanti nei confronti degli organi sanitari periferici assegnati alla Regione e ne coordina l'attività.

Restano salvi i poteri degli organi statali, di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, limitatamente alle malattie di cui al n. 1 dell'articolo stesso.

Art. 2.

Le denunzie di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, pericolose per la salute pubblica, debbono essere immediatamente comunicate dal sindaco al medico provinciale e da questi alla giunta regionale. Quando la gravità del caso lo esiga il medico provinciale può costituire commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, inviare medici, assicurare la cura dei malati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente la giunta regionale la quale provvederà ad informare il Ministero della sanità.

Art. 3.

I medici condotti e gli altri medici, esercenti nei comuni nei quali si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi a disposizione del medico provinciale per servizi di assistenza e di profilassi.

Lo stesso obbligo hanno i medici appositamente chiamati in un comune per il servizio durante un'epidemia sono fatte salve le disposizioni del terzo e quarto comma, dell'art. 256, del testo unico sanitario.

Art. 4.

Qualsiasi medico chirurgo legalmente abilitato all'esercizio della professione è tenuto a prestare l'opera sua per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive nel comune al quale sia stato destinato dal medico provinciale secondo le direttive della giunta regionale.

Sono salve le disposizioni del comma secondo e terzo, dell'art. 257, del testo unico sanitario.

Art. 5.

Qualsiasi cittadino, dimorante in un comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia stessa, alle prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal sindaco.

Il provvedimento del sindaco è preso sul parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.

Il contravventore è punito ai sensi del comma terzo dell'art. 258 del testo unico sanitario.

Art. 6.

I comuni provvedono ai servizi di profilassi, assistenza e disinfezione per le malattie contagiose, secondo le direttive della giunta regionale.

Tali servizi possono essere assicurati mediante consorzi tra comuni secondo le norme contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 7.

Quando si tratta di una malattia infettiva diffusiva, l'ufficiale sanitario del comune, ovvero, nei casi di inerzia o di epidemia, il medico provinciale dovrà provvedere all'isolamento del malato.

L'isolamento, di norma, va fatto in ospedale per infettivi, altrimenti in reparti di isolamento di altro ospedale. In caso di emergenza e di urgenza l'isolamento può, temporaneamente, essere attuato in idonei locali come prescritto al successivo art. 12.

Art 8.

L'ufficiale sanitario riceve le denunce di malattie infettive dai sanitari esercenti la professione, ai sensi del già citato art. 254 del testo unico, ricevuta denuncia o notizia di un caso di malattia infettiva, personalmente o per mezzo di personale tecnico municipale ove esiste, eseguirà una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione, e accerterà che il medico curante abbia date, e la famiglia eseguite, le istruzioni, di cui all'art. 132 del regolamento generale sanitario del regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45.

L'ufficiale sanitario informerà immediatamente il medico provinciale.

Art. 9.

Al verificarsi, in un comune, di più casi di una stessa malattia infettiva e diffusiva, il medico provinciale unitamente all'ufficiale sanitario e possibilmente anche al medico condotto, effettuerà immediatamente una inchiesta epidemiologica ordinando contemporaneamente le prime opportune misure profilattiche, informandone la giunta regionale.

Il medico provinciale si atterrà alle direttive della giunta regionale e curerà la esecuzione di queste e delle proprie istruzioni.

Art. 10.

Le autorità sanitarie regionali possono provvedere di ufficio alla esecuzione di ogni norma profilattica ritenuta necessaria per impedire la diffusione delle malattie infettive, esotiche o meno, all'uopo informandone tempestivamente l'autorità di pubblica sicurezza e richiedendo, se del caso, l'esercizio da parte del sindaco e del prefetto dei poteri di ordinanza contingibile e urgente previsto dall'art. 153 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, dall'art. 19 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 e dall'art. 353 del testo unico sanitario.

Art. 11.

Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia dell'uomo è punito ai sensi dell'art. 260 del testo unico sanitario.

Art. 12.

Ogni comune, da sè o unito in consorzio con i comuni vicini, deve avere a disposizione locali idonei, per ubicazione e attrezzature, ad isolare, in caso di emergenza o urgenza, malati affetti da una malattia infettiva e diffusiva, ed il personale di assistenza.

La giunta regionale emana le direttive cui i comuni devono conformarsi circa l'apprestamento dei predetti locali di isolamento.

Art. 13.

Presentandosi un caso sospetto di dette malattie infettive l'ufficiale sanitario, informandone il medico provinciale, oltre all'adozione delle misure profilattiche, curerà di accertare la diagnosi della malattia con tutti i mezzi che saranno indicati in apposite istruzioni. Fino a che non venga escluso in modo assoluto il sospetto, le misure di profilassi devono essere le stesse che per i casi accertati.

Art. 14.

Per evitare la diffusione di malattie infettive, il sindaco, di propria iniziativa nei casi di urgenza o dietro direttive del medico provinciale e della giunta regionale, potrà all'occorrenza vietare le fiere e i mercati.

Capo II

DELLE MISURE PROFILATTICHE PER LE SCUOLE

Art. 15.

Tutte le scuole, i convitti, asili ed istituti di educazione ed istruzione in genere dovranno essere disinfettati almeno due volte all'anno.

Nel caso di malattie infettive diffusive riscontrate nel territorio della Regione, le scuole, convitti e gli altri istituti di cui al comma precedente potranno essere chiusi per ordine del sindaco, su direttive della giunta regionale.

Nelle scuole ed istituti predetti potranno essere disposte tutte le misure cautelari di disinfezione e profilassi che saranno ritenute necessarie dall'ufficiale sanitario, sentito il medico provinciale e in base alle direttive della giunta regionale.

Le persone affette da malattie trasmissibili dovranno essere immediatamente allontanate, quando non sia possibile un conveniente isolamento.

Dalle scuole e dagli asili saranno pure allontanati gli insegnanti e gli alunni che convivono con persone affette da malattie trasmissibili, quando, a giudizio dell'autorità sanitaria, non sia stato provveduto ad un conveniente isolamento.

La riammissione non potrà farsi se non trascorso il tempo che sarà prescritto dalla autorità sanitaria.

Art. 16.

Quando fra gli alunni di una scuola o di uno degli istituti indicati all'art. 15 si siano verificati casi di una stessa malattia infettiva, i locali saranno disinfettati e potranno, per ordine del sindaco, su direttiva della giunta regionale, essere chiusi fino a tanto che non sia eliminato il pericolo.

Art. 17.

Ogni comune deve senza preavviso far visitare dall'ufficiale sanitario, o da medici all'uopo delegati, tutte le scuole pubbliche e private almeno una volta al mese in tempi ordinari e più spesso quando se ne presenti il bisogno, secondo le direttive della giunta regionale.

Il medico deve verificare se vi siano alunni affetti da affezioni morbose trasmissibili (malattie infettive, dermatosi, oftalmie contagiose) e ne prescriverà la esclusione fino a guarigione.

I comuni cureranno possibilmente che agli alunni affetti da oftalmie e da dermatosi contagiose esclusi dalle scuole ordinarie, venga data l'istruzione in locali a parte.

Art. 18.

Sono fatte salve le ordinarie misure di difesa nelle scuole contro le malattie infettive previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518.

La giunta regionale può emanare direttive per l'adozione e il coordinamento delle misure.

Capo III

DELLE MISURE D'IGIENE CONTRO LE MOSCHE

Art. 19.

La giunta regionale emana provvedimenti e direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di una malattia.

I medici provinciali, nell'ambito della competenza territoriale, sono autorizzati ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali.

Art. 20.

Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco:

a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici o privati, e in altre collettività;

b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie.

I provvedimenti della giunta regionale, del medico provinciale e del sindaco possono essere dichiarati immediatamente esecutivi.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

Per l'attuazione dei provvedimenti contemplati dalla presente legge è prevista, per il triennio 1974-76, la spesa complessiva di lire 3 miliardi.

All'onere stabilito in lire 1 miliardo per l'anno 1974 si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 3309 - titolo II - sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 « Fondo globale per spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di lire 1 miliardo nel cap. 3083 di nuova istituzione, titolo II - sezione XI dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Provvedimenti contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo ».

Anche per ciascuno degli anni successivi l'onere è stabilito in L. 1.000.000.000 (un miliardo) e ad esso si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dello stesso stato di previsione.

Art. 22.

Ai medici provinciali e agli ufficiali sanitari comunali è demandato il compito di vigilare sulla osservanza, da parte di enti pubblici o privati, sanitari o singoli cittadini, degli obblighi loro derivanti dalle norme del titolo quinto, capi primo e secondo, del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè del titolo quinto capo tredicesimo del regolamento approvato con regio decreto 3 febbraio 1910, n. 45, che a tale effetto si intendono qui richiamate.

I medesimi organi provvederanno anche alla immediata denuncia di responsabili di trasgressioni cui siano applicabili le sanzioni penali previste dal citato testo unico o da altre disposizioni di legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. **60**.
Interventi a favore della cooperazione agricola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, in armonia con l'art. 4 dello statuto, assume iniziative volte a promuovere ed a sostenere la cooperazione in agricoltura intesa come strumento di sviluppo economico-sociale e di partecipazione popolare al processo produttivo.

Art. 2.

La regione Campania può concedere ai consorzi di cooperative agricole contributi annuali nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, per lo svolgimento di programmi riguardanti attività di assistenza alla gestione rivolta alle cooperative associate ivi comprese le spese per gli assegni fissi ad un tecnico, munito di adeguata qualifica, all'uopo impiegato.

Le agevolazioni previste dal comma precedente possono essere concesse anche ad enti, associazioni ed organismi che coordinano, a livello regionale o provinciale, sotto il profilo tecnico l'attività di gruppi di giovani operatori agricoli, che svolgono iniziative a carattere divulgativo e formativo per la diffusione della cooperazione.

Art. 3.

La Regione, con i criteri di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può concedere contributi nella misura massima del 50% e di durata non superiore a tre anni, sulle spese occorrenti per gli emolumenti fissi ed accessori al personale dirigente che risulti in possesso di requisiti idonei e sia stato regolarmente assunto da cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, limitatamente ad una unità per gli organismi di 1° grado e due unità per quelli di 2° grado.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi alle cooperative che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non oltre cinque anni.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle casse rurali ed artigiane, che operano prevalentemente nel settore del credito agrario e che svolgono attività promozionale in agricoltura.

Detti contributi sono elevati al 65% per le cooperative che abbiano assunto personale dirigente qualificato in corsi di formazione e specializzazione organizzati o sovvenzionati dalla Regione o dall'ente di sviluppo.

Art. 4.

Alle cooperative e loro consorzi che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, la Regione può concedere un concorso negli interessi sui prestiti contratti per l'acquisizione del capitale di esercizio loro occorrente, ivi compreso la corresponsione di acconti ai soci conferenti nella misura massima del 10% della somma mutuata.

Il tasso di interesse da porre a carico delle cooperative calcolato quale differenza tra il tasso fissato ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e il contributo accordato dalla Regione, non può essere inferiore al 3 per cento.

Alle cooperative che per obiettive difficoltà di mercato alla epoca di inizio della nuova campagna di produzione abbiano eccedenza di prodotto invenduto, il contributo della Regione di cui al primo comma può essere accordato per il rinnovo dei prestiti di esercizio nei limiti massimi dell'80% della somma originaria e per non più di un anno.

Alle cooperative che contraggono prestiti di esercizio per sostenere le spese relative all'invecchiamento dei vini e dei formaggi, il contributo della Regione di cui ai commi precedenti può essere concesso per operazioni di prestito di durata fino a quattro anni.

Art. 5.

Alle associazioni regionali delle cooperative operanti in Campania, che facciano capo alle organizzazioni nazionali di vigilanza e tutela giuridicamente riconosciute, possono essere concessi finanziamenti ordinari annuali per attività promozionali e di assistenza a favore della cooperazione agricola.

I fondi destinati ai finanziamenti di cui al comma precedente, sono ripartiti annualmente fra le associazioni:

per il 30% in parti uguali fra le stesse;

per il 70% in proporzione diretta al numero delle cooperative aderenti da almeno un anno ad ogni associazione, al numero dei soci delle cooperative, al volume di attività desumibile dal bilancio delle cooperative.

Art. 6.

Ai fini della concessione di contributi sulle spese di gestione a cooperative e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e che abbiano subito perdite non imputabili a fatti di gestione bensì ad avviamento iniziale, a minor utilizzazione delle strutture e degli impianti a causa di calamità naturali e ad eventi eccezionali che abbiano determinato difficoltà nella commercializzazione dei prodotti, la Regione promuove la costituzione di un fondo regionale per la cooperazione agricola.

Il finanziamento del fondo di cui al primo comma del presente articolo è assicurato per almeno il 20% da versamenti annuali delle cooperative aderenti e per l'80% fino all'importo massimo di lire 200 milioni per anno dalla Regione.

A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione viene istituito apposito capitolo denominato «Fondo regionale per la cooperazione agricola» al quale verranno fatte affluire le somme che si renderanno disponibili ai sensi del comma precedente.

Le modalità relative alla costituzione e alla gestione del fondo sono demandate ad apposita regolamentazione da approvarsi dal consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 7.

Alle cooperative agricole e loro consorzi possono essere concessi contributi in conto capitale fino alla misura massima del 75% sulla spesa ritenuta ammissibile per la partecipazione a mostre, fiere e rassegne volte alla valorizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Per gli scopi di cui al precedente comma, possono essere concessi, inoltre, contributi fino alla misura del 25% sulla spesa ritenuta ammissibile per lo svolgimento di campagne pubblicitarie e promozionali.

Art. 8.

Alle cooperative agricole e loro consorzi e all'ente di sviluppo in Campania possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento delle strutture e relative attrezzature e pertinenze necessarie ad assicurare l'immagazzinamento e la distribuzione di materie prime occorrenti alla gestione delle aziende agrarie dei soci, nonchè il ricovero di attrezzature o macchine agricole acquistate nell'interesse dei soci.

In aggiunta ai contributi possono essere concessi anche mutui integrativi a tasso agevolato del 2% per la durata di 20 anni per l'importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo.

Gli impianti eseguiti dall'ente di sviluppo in Campania che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono trasferite a cooperative agricole entro cinque anni dall'inizio del funzionamento.

Art. 9.

L'ente di sviluppo in Campania, nel quadro dei compiti istituzionali, promuove e sostiene lo sviluppo della cooperazione attraverso:

la formazione e l'aggiornamento professionale dei cooperatori e dei quadri dirigenti delle imprese cooperative;

l'assistenza tecnica, economica e finanziaria nella gestione delle imprese cooperative;

la promozione di nuove iniziative cooperative e l'assistenza per la realizzazione di piani di trasformazione a carattere interaziendale e di strutture collettive.

L'intervento dell'ente è subordinato alla stipula di una convenzione che ne disciplina le condizioni e, nel caso che comporti una esposizione finanziaria da parte dell'ente, le garanzie e gli strumenti di verifica.

La convenzione di cui al comma precedente dovrà in ogni caso far salva l'autonomia decisionale dell'organismo cooperativo, anche sotto l'aspetto della composizione degli organi sociali.

L'ente di sviluppo, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base delle prospettive di sviluppo della cooperazione nei diversi comparti produttivi e nelle diverse zone, definisce i criteri generali ai quali informare la propria attività di assistenza tecnica, economica e finanziaria volta a promuovere, sostenere e valorizzare la cooperazione agricola in Campania.

Detti criteri saranno sottoposti all'approvazione della giunta regionale.

Art. 10.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura, sentito il comitato consultivo di cui al successivo art. 11, entro il 30 settembre di ciascun anno, formula il programma di utilizzazione dei fondi disponibili per l'esercizio successivo.

Il programma annuale, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, dovrà contenere:

1) la ripartizione della spesa tra le categorie di intervento previste dalla presente legge;

2) la ripartizione territoriale della spesa per ciascuna categoria;

3) la individuazione dei criteri generali di selezione delle iniziative da ammettere alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Il programma annuale di cui al presente articolo, viene approvato dal consiglio regionale entro il 30 ottobre di ciascun anno.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione della presente legge e per gli scopi indicati all'art. 10, è istituito un comitato consultivo regionale, nominato con decreto del presidente della giunta regionale e composto:

dall'assessore per l'agricoltura che lo presiede;

da un funzionario della Regione designato dall'assessore alla programmazione;

da un funzionario della Regione designato dall'assessore al commercio;

da un funzionario della Regione designato dall'assessore al lavoro;

da due funzionari designati dall'assessore per l'agricoltura, uno dei quali svolge la funzione di segretario;

da tre rappresentanti dei coltivatori diretti;

da un rappresentante degli imprenditori agricoli non coltivatori;

da tre rappresentanti dei lavoratori agricoli;

da tre rappresentatnti della cooperazione agricola;

da un rappresentante designato dall'ente di sviluppo in Campania.

I componenti del comitato consultivo che rappresentano le categorie dei coltivatori diretti, degli imprenditori agricoli non coltivatori, dei lavoratori e delle cooperative agricole sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, professionali e di rappresentanza maggiormente rappresentative in sede regionale.

Art. 12.

Le domande intese a fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge vengono presentate agli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

Le domande che riguardano iniziative ricadenti in due o più province sono presentate all'ispettorato provinciale della agricoltura nella cui giurisdizione rientra la maggior parte del territorio interessato dalle iniziative stesse.

In attuazione del programma annuale di cui al precedente art. 10, la giunta regionale, sulla base dei programmi di massima presentati, periodicamente approva, su proposta dello assessore per l'agricoltura, piani esecutivi nei quali vengono individuate le iniziative finanziabili.

Il presidente della giunta regionale provvede, previa istruttoria tecnico-amministrativa degli ispettorati provinciali della agricoltura, all'approvazione delle iniziative e alla concessione e liquidazione delle agevolazioni.

Art. 13.

La giunta regionale è autorizzata a formulare ed attuare per l'anno 1974, sentita la competente commissione consiliare, in deroga alla procedura fissata negli articoli precedenti, un programma per la utilizzazione dei fondi stanziati dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 14.

Per la concessione di contributi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, è autorizzata per il triennio 1974-76 la spesa complessiva di lire 3.900 milioni, di cui lire 1.300 milioni graveranno sul bilancio 1974, lire 1.300 milioni sul bilancio 1975 e lire 1.300 milioni sul bilancio 1976.

All'onere stabilito in lire 1.300 milioni per il 1974 si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 3309 - titolo II - sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974: « Fondo globale per spese in conto capitale dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 » e mediante l'iscrizione della somma di lire 1.300 milioni nel cap. 2639, di nuova istituzione, titolo II - sezione VII dello stato di previsione medesimo « Interventi a favore della cooperazione agricola ».

Agli oneri stabiliti, in ragione rispettivamente di lire 1.300 milioni per il 1975 e di lire 1.300 milioni per il 1976, si provvederà con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 15.

Per la concessione dei contributi nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali di cui al secondo comma dell'art. 8 è fissato il limite annuale di impegno di lire 65 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975 e 1976.

In dipendenza di tale limite, le annualità da iscriversi per la suddetta causale negli stati di previsione della spesa, per ciascuno degli esercizi finanziari competenti, sono così stabilite:

lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1975;

lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996;

lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1997.

Alla copertura degli oneri derivanti dalle annualità di cui al precedente comma si provvederà con le risorse di cui allo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 mediante la istituzione di apposito capitolo nel titolo II dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 e seguenti.

Art. 16.

Le somme di cui ai precedenti articoli 14 e 15 non impiegate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 3440, e successive modificazioni.

Art. 17.

Agli interventi di cui alla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, dalle leggi 2 giugno 1961, n. 454 e 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 18.

Alle operazioni creditizie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni relative alla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli articoli 36 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e all'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 19.

Il concorso della Regione di cui all'art. 8 della presente legge è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario che praticano il tasso determinato annualmente ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'intervento della Regione di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di preammortamento ed ammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse ed altri diritti erariali, nonchè della eventuale provvigione per scarto cartelle — e quella di preammortamento e di ammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli della presente legge.

Il concorso della Regione per il periodo di preammortamento non dovrà superare la quota corrispondente a due annualità di concorso regionale sulle rate di ammortamento determinato ai sensi del comma precedente.

Art. 20.

Con la legge di approvazione del bilancio regionale nel triennio 1974-76 potranno essere apportate variazioni compensative all'autorizzazione di spese previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge.

I finanziamenti previsti dalla presente legge a carico degli esercizi 1975 e 1976 potranno essere integrati con legge regionale, in relazione ad eventuali maggiori disponibilità recate dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 21.

La presente legge regionale, salvo i rapporti esauriti, dovrà ritenersi, in tutto o in parte, emendata dalle modificazioni richieste in via definitiva dalla competente commissione della Comunità economica europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Il consiglio regionale emanerà le norme regolamentari necessarie ad assicurare la corretta applicazione delle modificazioni apportate.

Art. 22.

Gli elenchi nominativi dei beneficiari nonchè l'entità dei contributi e dei prestiti agevolati concessi a termine della presente legge, saranno esposti per la durata di 15 giorni nell'albo pretorio del comune nel cui territorio ricadono le aziende interessate.

Art. 23.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. 61.

Istituzione albo regionale delle associazioni «pro-loco».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, la Regione riconosce il ruolo delle pro-loco per la custodia e la promozione dei valori naturali e artistici delle singole località, nonchè per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare. Pertanto la Regione istituisce un albo regionale delle pro-loco regolato dalla seguente normativa.

Art. 2.

E' istituito, presso l'assessorato regionale per il turismo della regione Campania, un albo regionale delle associazioni pro-loco, al quale possono chiedere di essere iscritte anche le associazioni già costituite e che siano in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

E' istituita altresì, presso l'assessorato per il turismo della regione Campania, un'anagrafe regionale delle pro-loco che comprende tutte le associazioni pro-loco esistenti anche se non siano in possesso di tutti i requisiti di cui agli articoli che seguono.

Art. 4.

Per l'iscrizione all'albo regionale delle pro-loco, che viene effettuata con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore per il turismo della regione Campania, debbono concorrere i seguenti requisiti:

1) che l'associazione pro-loco sorga in località che non sia sede di azienda autonoma di C.S.T. e dove non sia stata riconosciuta altra associazione pro-loco;

2) che la località dove è stata istituita la pro-loco (frazione di comune, comune o gruppo di comuni) abbia un minimo di attrezzature ricettive o che, comunque, presenti caratteristiche climatiche, storiche, artistiche o paesaggistiche atte a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

3) che la costituzione dell'associazione pro-loco sia avvenuta con atto pubblico e che siano state promosse le procedure previste dal codice civile per il conferimento della personalità giuridica privata.

Art. 5.

L'associazione pro-loco interessata alla iscrizione all'albo regionale deve presentare apposita domanda alla giunta regionale della Campania - Assessorato regionale per il turismo, tramite l'ente provinciale per il turismo della provincia in cui ha la sede sociale l'associazione stessa. La domanda deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo dello statuto, del bilancio preventivo e del programma di attività che la pro-loco intende svolgere.

L'ente provinciale per il turismo deve accompagnare le domande con il proprio motivato parere espresso dal comitato esecutivo.

Art. 6.

Le associazioni pro-loco iscritte all'albo regionale, oltre ai compiti fissati dallo statuto:

a) coordinano e promuovono le manifestazioni che possono comunque determinare un movimento turistico nella propria circoscrizione territoriale;

b) assicurano, con apposito ufficio informazioni, la necessaria assistenza ai turisti;

c) tutelano e valorizzano le bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo;

d) possono promuovere la costruzione di alberghi, ritrovi, pubblici esercizi ed il miglioramento di quelli esistenti.

Art. 7.

Sino a quando non sarà diversamente stabilito, un rappresentante delle pro-loco, designato dall'assemblea delle pro-loco iscritte all'albo regionale, farà parte del consiglio di amministrazione dell'ente provinciale per il turismo.

Art. 8.

La Regione incoraggia l'attività delle pro-loco comprese nell'albo e nell'anagrafe con contributi stanziati in relazione ai programmi di attività redatti in sintonia con la programmazione regionale per il turismo e lo spettacolo, utilizzando gli appositi capitoli previsti nel bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. 62.

Istituzione dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita l'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e Procida, comprendente l'intero territorio delle due isole.

La giunta regionale è delegata allo svolgimento di tutte le operazioni in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, ivi compresa la richiesta di parere al Ministero delle finanze.

Art. 2.

L'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole d'Ischia e di Procida avrà la sua sede nel comune di Ischia ed un ufficio distaccato nel comune di Procida.

Art. 3.

Per provvedere al primo funzionamento dell'azienda, la giunta regionale può nominare un commissario per un periodo di sei mesi non prorogabile.

Alle esigenze di primo impianto l'azienda provvederà mediante personale appartenente ai ruoli del disciolto E.V.I.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente a norma del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. 63.
Istituzione di botteghe-scuola nel territorio della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce la caratteristica di bottega-scuola alle aziende artigiane operanti nel territorio regionale, che dimostrino di essere in grado di fornire agli apprendisti una specifica qualificazione professionale, attraverso la capacità ed il lavoro del maestro-artigiano titolare dell'azienda, nonchè attraverso l'attrezzatura posseduta ed utilizzata, secondo le modalità del regolamento di esecuzione, da approvarsi dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La scelta dei rami di attività per i quali può essere consentito il riconoscimento di cui all'articolo precedente, nonchè la durata del ciclo addestrativo per ciascun ramo di attività sono determinate con deliberazione del consiglio regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato.

Nell'ambito dei criteri stabiliti dal consiglio con la deliberazione di cui al comma precedente, il riconoscimento specifico alle aziende della caratteristica di cui all'art. 1, è deliberato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'artigianato e previo parere della commissione regionale per l'artigianato.

Il riconoscimento di « bottega-scuola » è revocabile, ogni volta che vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 1 della presente legge, con provvedimento della giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato.

Art. 3.

La « bottega-scuola » può essere realizzata da più aziende artigiane esercenti la medesima attività anche in forma cooperativa.

In tal caso il riconoscimento di cui alla presente legge regionale è attribuito alla cooperativa artigiana.

Art. 4.

A favore dell'azienda o delle cooperative artigiane che ottengono il riconoscimento di cui ai precedenti articoli della presente legge regionale, la Regione eroga un contributo a fondo perduto entro i limiti annualmente risultanti dall'apposito stanziamento del bilancio regionale.

A tal fine, entro un mese dalla promulgazione della legge regionale che approva lo stato di previsione della spesa, il consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione la misura del contributo annuo per ciascun apprendista, determinando il numero massimo di apprendisti che può essere affidato a ciascuna « bottega-scuola » per rami di attività e commisurando il contributo in misura decrescente in funzione del numero degli apprendisti.

Art. 5.

Entro i limiti risultanti annualmente dall'apposito stanziamento del bilancio regionale, la Regione ha facoltà di erogare altresì un assegno annuo a favore degli apprendisti ammessi a ciascuna « bottega-scuola ». Detto assegno è integrativo e non sostitutivo del trattamento previsto dalle disposizioni sull'apprendistato.

La misura di detto assegno è stabilita con la stessa deliberazione di cui al capoverso del precedente art. 4.

Art. 6.

L'erogazione dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 4 e degli assegni di cui all'art. 5 è disposta dalla giunta regionale nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione consiliare di cui al capoverso dell'art. 4.

Art. 7.

Durante il ciclo addestrativo il maestro-artigiano può proporre alla commissione regionale per l'artigianato l'esclusione dal corso dell'allievo ritenuto non idoneo alla continuazione della frequenza alla « bottega-scuola ».

La commissione regionale per l'artigianato, sulla proposta, decide con provvedimento motivato.

Avverso tale provvedimento l'allievo o il maestro possono ricorrere entro il termine di dieci giorni dalla avvenuta comunicazione della decisione della commissione regionale per l'artigianato all'assessorato competente che decide sentite anche le organizzazioni sindacali.

Art. 8.

A cura della commissione provinciale per l'artigianato di ciascuna provincia sono organizzati esami teorico-pratici al termine di ciascun ciclo addestrativo per il rilascio agli apprendisti di apposita certificazione e la concessione di un premio di profitto finale nel rispetto dei criteri generali stabiliti nel regolamento di esecuzione.

Le modalità per lo svolgimento degli esami sono approvate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'artigianato.

La giunta ha facoltà di erogare, entro gli appositi stanziamenti di bilancio, contributi per lo svolgimento degli esami di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è stabilito in lire 50 milioni per il 1974 e graverà sul cap. 979 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1974

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. 64.
Istituzione del titolo di maestro artigiano e dell'albo dei maestri artigiani della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 73 *del* 15 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania istituisce il titolo di maestro artigiano, che viene rilasciato ai titolari di imprese iscritte negli albi delle imprese artigiane che esercitano mestieri che comportino specifiche cognizioni tecniche o presentino particolare interesse artistico.

I mestieri di cui al comma precedente sono determinati, su proposta dell'assessorato competente — sentita la commissione regionale per l'artigianato — e conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del presidente della giunta medesima.

Il titolo può essere conferito anche ai soci titolari di imprese costituite in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata ed in accomandita semplice e per azioni, purchè partecipanti al lavoro.

Art. 2.

Per il conseguimento del titolo è necessario:

a) sostenere un esame teorico-pratico inteso ad accertare la capacità professionale dell'aspirante « maestro artigiano »;

b) avere compiuto il trentesimo e non aver superato il sessantesimo anno di età, nonchè di aver esercitato il mestiere da almeno dieci anni;

c) essere titolari di impresa che disponga di attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.

Art. 3.

Per ciascun mestiere l'esame di idoneità, di cui all'articolo precedente, viene indetto in sessione pubblica una volta all'anno dall'assessorato regionale competente e si svolgerà presso le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato della Regione.

La commissione esaminatrice, una per ciascuna delle cinque province della Regione, sarà composta:

a) dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, o da un suo delegato, che assumerà la presidenza della commissione d'esame;

b) da un funzionario dell'assessorato regionale competente;

c) da un esperto, scelto fra insegnanti di materie tecniche negli istituti o centri d'addestramento professionale, designato dall'assessorato competente;

d) da due maestri artigiani iscritti nell'albo di cui allo art. 1, che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati dalle organizzazioni di categoria degli artigiani più rappresentative della Regione;

e) da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le commissioni d'esame durano in carica un triennio e possono essere riconfermate.

Art. 4.

L'esame teorico-pratico consiste:

a) in una prova orale su nozioni tecnologiche, di cultura generale e di amministrazione aziendale;

b) in una prova pratica intesa ad accertare la capacità professionale del candidato.

I programmi d'esame, per ciascun mestiere, sono proposti dalla commissione regionale per l'artigianato ed approvati dallo assessore competente.

Art. 5.

I titoli specifici che, sotto forma di diplomi, patenti od altri certificati, abilitino all'esercizio di attività ausiliare delle professioni sanitarie, alla guida di autoveicoli, alla conduzione di generatore di vapore o simili, all'installazione di ascensori o montacarichi, esonerano dall'esame di cui al precedente articolo.

Art. 6.

E' istituito l'albo dei maestri artigiani; esso è pubblico ed è tenuto presso le commissioni provinciali per l'artigianato.

Il conferimento del titolo di maestro artigiano è disposto dalla commissione provinciale per l'artigianato, su domanda dell'interessato, che deve essere espressamente menzionato nel certificato d'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 1.

Contro il mancato conferimento del titolo il richiedente può ricorrere alla commissione regionale per l'artigianato, che provvede definitivamente.

Il titolo di maestro artigiano è revocato nel caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per il conferimento del medesimo.

L'uso del titolo di maestro artigiano è inibito a chiunque non sia iscritto nell'albo di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 novembre 1974

CASCETTA

(9569)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100743390)